

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXI
n. 1
ALLEGATO

RELAZIONE
SULLO STATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PER L'ANNO 1972

(ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775)

**PRESENTATA DAL MINISTRO
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(GAVA)**

il 16 maggio 1973

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PAGINA BIANCA

GABINETTO

In base al decreto presidenziale del 15 aprile 1970, le aliquote del personale addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate come segue:

a) 135 funzionari delle carriere direttive e di concetto, dei quali non più di 12 che rivestono la qualifica di Direttore Generale o equiparata, od una qualifica superiore;

b) 245 impiegati della carriera esecutiva, dei quali possono far parte i sottufficiali dei Corpi militarmente organizzati;

c) 295 impiegati della carriera ausiliaria, dei quali possono far parte gli appuntati e le guardie dei Corpi predetti.

Stante il delineato organigramma, risultano attualmente coperti tutti i posti disponibili. In particolare si precisa che, mentre per i funzionari delle carriere, direttive e di concetto, viene provveduto — in mancanza dei relativi ruoli — con elementi provenienti da altre Amministrazioni (richiesti in assegnazione, nelle posizioni di comando o di fuori ruolo), per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, gli uffici di Gabinetto si avvalgono — sempre nell'ambito delle suindicate aliquote — del seguente personale facente parte dei ruoli della Presidenza stessa:

Ruolo della carriera esecutiva posti n. 85

dei quali:

Coadiutori superiori . . .	n. 10
Coadiutori principali . . .	» 35
Coadiutori	» 40

Ruolo della carriera ausiliaria posti n. 50

dei quali:

Assistente alla vigilanza . . .	n. 1
Commessi capi	» 17
Commessi	» 32

Limitatamente ai ruoli, a suo tempo istituiti per le esigenze del Gabinetto (carriere esecutiva ed ausiliaria), non sono in corso di espletamento procedure concorsuali di ammissione in carriera; e ciò tenuto conto che il limitatissimo numero di posti, che prossimamente si renderà disponibile, dovrà essere utilizzato per la copertura delle aliquote riservate a favore degli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie (invalidi di guerra, invalidi civili, categorie equiparate ecc.).

Tenuto conto della natura di Amministrazione centrale rivestita dagli uffici di Gabinetto, non si pone il problema della mobilità del personale utilizzato presso i dipendenti settori; peraltro va precisato che al riguardo viene tenuto presente il principio della « mobilità interna » del personale stesso tra i vari uffici di Gabinetto quando l'applicazione di tale criterio può risultare vantaggiosa per l'andamento degli uffici stessi, nonché per il miglioramento di elementi ritenuti più idonei alla formazione di esperienze di servizio.

Il ricorso al cennato principio di « mobilità interna » viene, inoltre, considerato quale utile elemento di qualificazione per i dipendenti delle carriere esecutiva ed ausiliaria, il cui perfezionamento potrà essere curato, in avvenire, anche con la promozione di gruppi di lavoro, costituiti tra il personale stesso, previa indicazione delle finalità da conseguire nei settori di specifica applicazione, nonché dei criteri più idonei ad accelerare gli adempimenti amministrativi.

In attesa della definizione degli studi in corso per la disciplina legislativa dell'ordinamento e degli organici della Presidenza del Consiglio, si può affermare che la delineata situazione del personale è stata ritenuta finora sufficiente a soddisfare le esi-

genze correlate all'esercizio delle funzioni assolte dagli Uffici della Presidenza stessa.

Al riguardo deve, peraltro, rilevarsi che, negli ultimi tempi, sono state incontrate notevoli difficoltà nel reperimento del personale statale da assegnare ai dipendenti Uffici, nella posizione di comando o di fuori ruolo; e ciò sia a ragione del rilevante impegno di lavoro richiesto al personale utilizzato nei vari settori, sia a motivo del depauperamento dei ruoli delle Amministrazioni centrali, conseguente al trasferimento di notevoli aliquote di personale agli Enti regionali.

Inoltre le anguste dimensioni dei due ruoli, a suo tempo istituiti per le carriere esecutiva ed ausiliaria hanno determinato notevoli ritardi nella progressione in carriera.

* * *

Per gli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza, si riporta qui di seguito il relativo elenco, nel quale sono indicati anche gli Enti assoggettati al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Segue, inoltre, l'elenco di quegli enti vigilati dalla Presidenza del Consiglio, che hanno avuto assegnati contributi a carico del bilancio del Ministero del Tesoro (rubrica Presidenza) o di altri Ministeri, per l'esercizio 1972.

Per la gestione degli Enti di cui trattasi, si fa presente che essa avviene sulla base della normativa vigente per ciascuno di essi (leggi, statuti, regolamenti), precisando al riguardo che, intanto, sono stati avviati approfonditi studi per promuovere l'eventuale unificazione tra gli Enti combattentistici (Opere ed Associazioni affini del settore), nonché per assicurare il coordinamento dei poteri di direzione e di controllo di tali Istituti anche per quanto attiene alla loro attività di assistenza medica e sociale.

Inoltre, va tenuto presente che l'azione di vigilanza da parte della Presidenza è es-

senzialmente rivolta al fine di garantire che la gestione degli Enti venga effettuata nell'ambito della legalità e con l'osservanza del principio della economicità, anche allo scopo di assicurare il pareggio economico della gestione medesima. Al riguardo i rilievi e le osservazioni formulati dalla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti - in ordine alla gestione degli Istituti suindicati, vengono attentamente seguiti per evitare disfunzioni, carenze o irregolarità nella gestione degli Istituti medesimi.

* * *

ELENCO DEGLI ENTI
SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. — Associazione Italiana Protezione Infanzia, Via della Dataria, 96, 00187 Roma;
2. — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (1), Piazza Grazioli, 5, 00186 Roma;
3. — Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (1), Lungotevere Castello, 2, 00193 Roma;
4. — Associazione Nazionale fra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria, Via dei Montecatini, 8, 00186 Roma;
5. — Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, Via Bagutta, 12, 20121 Milano;
6. — Associazione Nazionale Ex Internati, Via XX Settembre, 27-B, 00187 Roma;
7. — Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (1), Piazza Adriana, 3, 00193 Roma;
8. — Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Via degli Scipioni, 271, 00192 Roma;

(1) Sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. — Associazione Nazionale Profughi d'Africa, via Vittorio Veneto, 69, 00187 Roma;
10. — Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione, via IV Novembre, 149, 00187 Roma;
11. — Associazione Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra, via Barberini, n. 86, 00187 Roma;
12. — Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini « G. Garibaldi », via di Porta San Pancrazio, 9, 00153 Roma;
13. — Associazione Nazionale vittime civili di Guerra (1), viale del Ciclismo, 19, 00144 Roma;
14. — Gioventù Italiana (ex g.i.l.) (1), Lungotevere Diaz, 20, 00194 Roma;
15. — Consiglio Nazionale delle Ricerche (1), Piazzale delle Scienze, 7, 00185 Roma;
16. — Ente Autonomo « La Biennale di Venezia Esposizione Internazionale d'Arte » (1), San Marco Ca' Giustinian, 30100 Venezia;
17. — Ente Autonomo Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne e dell'Architettura Moderna (Triennale di Milano) (1), Palazzo dell'Arte al Parco, 20121 Milano;
18. — Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (1), Viale della Civiltà del Lavoro, 23, 00144 Roma;
19. — Ente Edilizio per Mutilati ed Invalidi di Guerra, Piazza Adriana, 3, 00193 Roma;
20. — Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (1), Via Caltagirone, 6, 00182 Roma;
21. — Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (1), Piazza Adriana, 12, 00193 Roma;
22. — Ente Nazionale per le Tre Venezie (1), Santa Croce, 957, 30125 Venezia;
23. — Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, Via Cola di Rienzo, 28, 00198 Roma;
24. — Federazione Italiana Volontari della Libertà, Via Emilia, 47, 00187 Roma;
25. — Fondazione « Giorgio Cini », Isola San Giorgio Maggiore, 30124 Venezia;
26. — Fondazione Giovanni Agnelli, Via G. Giacosa, 38, 10125 Torino;
27. — Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, Via Maresciallo Caviglia, 30, 00194 Roma;
28. — Fondazione « Vittorio Veneto », via IV Novembre, 11, 55042 Forte dei Marmi (Lucca);
29. — Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia, via Amba Aradam, 16, 00184 Roma;
30. — Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma;
31. — Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare, Piazza Galeno, 1, 00162 Roma;
32. — Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Via della Minerva, 20, 00186 Roma;
33. — Opera nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (1), Via Giovanni Prati, 20, 38100 Trento;
34. — Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra (1), Piazza Adriana, 3, 00193 Roma;
35. — Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra (1), Piazza della Libertà, 23, 00192 Roma;
36. — Segretariato Nazionale della Gioventù, Via Massimo d'Azeglio, 52, 00184 Roma;
37. — Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27, 00186 Roma;
38. — Unione Italiana Ciechi (1), Via Borgognona, 38, 00187 Roma.

(1) Sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

(1) Sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CHE HANNO AVUTO ASSEGNATI CONTRIBUTI A CARICO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEL TESORO (RUBRICA PRESIDENZA)
OD A CARICO DEL BILANCIO DI ALTRI MINISTERI, PER L'ANZIDETTO ESERCIZIO 1972.

ENTI	CONTRIBUTI STATALI — ESERCIZIO 1972				Prevista integr. di lire 500.000.000
	ORDINARI		STRAORDINARI		
	A carico del bilancio Tesoro - Rubrica Presidenza	A carico bilancio altri Ministeri	A carico bilancio Tesoro - Rubrica Presidenza	A carico bilancio altri Ministeri	
1) Associazione Nazionale Combattenti e Reduci	256.000.000	—	—	—	Prevista integr. di lire 500.000.000
2) Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra	1.064.000.000	—	—	—	
3) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra	580.000.000	—	—	—	
4) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	350.000.000	—	—	—	Prevista integr. di lire 50.000.000
5) Associazione Nazionale fra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria	—	—	—	—	Lire 20 milioni tramite l'ANFCD
6) Opera Nazionale Invalidi di Guerra	15.000.000.000	—	—	—	Prevista integr. di lire 1.500.000.000
7) Opera Nazionale Orfani di Guerra	1.000.000.000	—	—	—	
8) Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine	1.500.000.000	—	—	500.000.000	
9) Unione Italiana Ciechi	229.000.000	65.000.000	—	—	
10) Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia	16.000.000	—	—	—	
11) Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al V. M.	40.000.000	—	—	—	
12) Istituto Centrale di Statistica {	10.074.000.000	20.300.000	832.000.000	—	
	6.700.000.000	—	—	—	
13) Consiglio Nazionale delle Ricerche	67.596.400.000	—	—	—	
14) Ente Nazionale per le Tre Venezie	—	740.000.000	—	—	
15) Ente Autonomo « La Triennale di Milano »	—	240.000.000	—	—	
16) Ente Autonomo « La Biennale di Venezia »	—	160.000.000	—	290.000.000	Prevista integraz. di lire 1 miliardo

Situazione di taluni enti sottoposti a vigilanza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, già registrato alla Corte dei Conti, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario e di un Vice Commissario dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, per la durata di un anno, al fine di procedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Opera, nonché per promuovere, ove occorra, la revisione delle norme che ne regolano il funzionamento;

con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 (già registrato alla Corte dei Conti), si è provveduto alla nomina, a norma di statuto, del Presidente e del Vice Presidente dell'E.N.E.L. per la durata di 4 anni, allo scopo di far luogo al ripristino della ordinaria amministrazione dell'Ente;

in data 5 ottobre 1972 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge (atto n. 863), concernente il trasferimento della vigilanza, nei confronti del-

l'Unione Italiana dei Ciechi, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'Interno;

in data 17 ottobre 1972 è stato presentato al Senato della Repubblica (atto n. 462) il disegno di legge riguardante la soppressione dell'Ente Edilizio per i Mutilati ed Invalidi di Guerra e la devoluzione all'O.N.I.G. delle attività patrimoniali e del personale dell'Ente;

è in corso di esame al Senato della Repubblica il nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo « La Biennale di Venezia Esposizione Internazionale d'Arte »;

è in corso l'istruttoria presso l'Ufficio Studi e Legislazione di questa Presidenza del Consiglio un provvedimento per la soppressione dell'O.N.O.G. e la devoluzione dei suoi residui compiti all'O.N.I.G., alla quale verrebbe trasferito anche il personale;

è in corso l'istruttoria per la soppressione dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia;

è in corso la predisposizione di un disegno di legge per la soppressione dell'Ente « Gioventù Italiana » (ex g.i.l.).

UFFICIO PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Tra gli uffici esistenti di fatto nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in assenza della legge, sull'ordinamento di questa, è da annoverare l'Ufficio per la riforma dell'Amministrazione. Esso ha assunto, nella sua vita ultraventennale, diverse denominazioni: Ufficio per l'organizzazione Amministrativa; Ufficio per l'Organizzazione Amministrativa e per gli Affari Costituzionali; Ufficio per la riforma burocratica e, infine, Ufficio per la riforma dell'Amministrazione. Secondo la legge di bilancio, che prevede un'apposita rubrica, la denominazione è quella di « Ufficio per l'Organizzazione Amministrativa e per gli Affari Costituzionali ».

A tale Ufficio è stato, normalmente, preposto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Ministro senza portafoglio, coadiuvato da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per adempiere ai suoi compiti l'Ufficio, non disponendo di propri ruoli organici, si avvale di personale distaccato da altre Amministrazioni dello Stato. Il numero di questo, variabile nel tempo, ammonta attualmente a circa 60 unità, delle quali circa 10 appartenenti alla carriera direttiva.

I compiti, che pure non sono fissati dalla legge, possono riassumersi nei seguenti:

studi e progetti di riforma delle strutture delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

studi e progetti per la semplificazione della legislazione amministrativa e l'organizzazione e metodi di lavoro;

studi e progetti in materia di statuto e trattamento economico del personale civile e militare dello Stato e partecipazione a lavori concernenti la disciplina del personale dipendente dagli enti pubblici;

rapporti con le organizzazioni sindacali per la trattazione delle vertenze e delle

questioni in genere riguardanti l'impiego statale e l'attività dei Sindacati nell'ambito dell'Amministrazione;

istruzioni, vigilanza e coordinamento dell'attività delle Amministrazioni statali per l'attuazione della legislazione e degli accordi sindacali concernenti il pubblico impiego e l'organizzazione amministrativa in genere.

In base a recenti disposizioni legislative, sono stati attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede tramite l'Ufficio per la riforma, i seguenti compiti permanenti:

1. — determinazione del numero e delle competenze delle « divisioni » e delle « sezioni » di ciascuna Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, tanto per i servizi centrali quanto per quelli periferici (articolo 2, legge 28 ottobre 1970, n. 775);

2. — revisione — mediante regolamento — dei ruoli organici delle varie Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi (articolo 17, legge n. 775);

3. — trasferimento, anche per contingenti, di personale delle diverse carriere da una Amministrazione all'altra (articolo 199, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 26 legge 18 marzo 1968, n. 249);

4. — formulazione dei regolamenti per la disciplina delle mansioni e del trattamento economico, di attività e di quiescenza, degli impiegati delle carriere inferiori alla direttiva e degli operai dello Stato, in attuazione di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali (articolo 24, legge n. 775);

5. — relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministra-

zione, corredata dell'organigramma complessivo e di quello analitico di ogni singola Amministrazione e dei vari occorrenti disegni di legge (articolo 30, legge n. 775);

6. — formulazione del regolamento elettorale dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di Amministrazione e vari adempimenti per l'indizione delle elezioni (articolo 7, legge n. 249 e articolo 7, legge n. 775);

7. — determinazione del numero dei rappresentanti sindacali da collocare in aspettativa per motivi sindacali e ripartizione dello stesso tra le varie organizzazioni (articolo 45, legge n. 249);

8. — redazione del regolamento di esecuzione in materia di concorsi di ammissione in carriera e determinazione dei programmi di esame per i concorsi unici (articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

9. — indizione ed espletamento dei concorsi unici, nazionali e circoscrizionali, di ammissione alle qualifiche iniziali di carriera corrispondenti di Amministrazioni diverse (articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077);

10. — indizione ed espletamento dei concorsi unici per titoli per l'accesso alla « dirigenza »; rapporti con la Scuola Superiore della P.A. e con le varie Amministrazioni ed Aziende, anche private, per l'applicazione degli allievi del corso di formazione dirigenziale ai vari servizi e per compiere studi sull'organizzazione aziendale (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 sulla dirigenza).

L'attività dell'Ufficio è stata particolarmente intensa per l'attuazione delle leggi di delega 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775.

Oltre all'imponente massa di provvedimenti delegati di cui si è riferito nella parte generale (*Camera dei Deputati*, Doc. XXXI, n. 1) e agli adempimenti di carattere amministrativo ad essi conseguenti, è stato predisposto un rilevante numero di schemi di decreti legislativi riguardanti il riordinamento di tutti i Ministeri, nonché la

semplificazione di particolari procedimenti amministrativi. Tra questi ultimi meritano di essere menzionati i seguenti:

1. — *Schema di decreto presidenziale concernente « snellimento e semplificazione del procedimento amministrativo in materia di espropriazione per pubblico interesse »;*

2. — *Schema di decreto presidenziale concernente « snellimento e semplificazione del procedimento per rendere efficace ed esecutivi gli atti delle Amministrazioni dello Stato »;*

3. — *Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.*

È da ricordare, infine, la elaborazione della presente relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione.

I compiti avanti indicati comportano un notevole volume di adempimenti e presuppongono un minimo di stabile organizzazione, senza di che non vi si potrebbe provvedere, specie nel caso, come nelle procedure concorsuali, in cui bisogna rispettare l'esigenza di tempi razionali di compimento. La migliore e più adeguata organizzazione dell'Ufficio potrebbe portare al beneficio della riduzione delle dimensioni organizzative degli uffici concorsi delle varie Amministrazioni, che verrebbero sollevati da buona parte degli attuali adempimenti.

Ove, poi, si volesse finalmente affrontare, con visione d'insieme, la politica del personale non solo statale, ma anche del parastato e degli enti autonomi locali, e si volesse provvedere ad un'opera costante di ammodernamento dell'apparato amministrativo, mediante l'introduzione delle nuove tecniche organizzative (con riguardo particolare alla informatica), non potrebbe non riconoscersi la necessità di un permanente Ufficio *ad hoc*, analogamente a quanto già da tempo attuato in molti altri Stati. A tal fine è stato presentato apposito emendamento integrativo all'articolo 1 dell'atto Senato n. 114, concernente il rinnovo della delega per la riforma della Pubblica Amministrazione.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 137 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato nella sua composizione dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1443, è stato insediato il 20 novembre 1972.

Esso è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e si compone di membri ordinari e straordinari.

I membri ordinari sono il Ragioniere Generale dello Stato, due Magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei Conti con qualifica non inferiore a Consigliere, designati dai rispettivi Presidenti, quattordici Direttori Generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a ministeri diversi, un sostituto Avvocato Generale dello Stato designato dall'Avvocato Generale, due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica istruzione, venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Il Consiglio Superiore è distinto in due Sezioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata stabilita la destinazione dei membri del Consiglio Superiore a ciascuna Sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Superiore, ha, essenzialmente, funzioni di consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento

tecnico dei servizi; è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del medesimo personale nonché l'organizzazione ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Può essere sentito, altresì, su ogni questione generale interessante l'Amministrazione dello Stato.

Il Governo può affidare al Consiglio Superiore, nelle predette materie, lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte (articolo 142, testo unico n. 3).

Il Consiglio è sentito in materia di passaggio di impiegati da una ad altra Amministrazione dello Stato ed ha anche iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati da una ad altra Amministrazione (articolo 199, testo unico n. 3).

Le attribuzioni del Consiglio Superiore sono state ampliate nel vasto quadro del riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, del riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, nonché della disciplina delle funzioni dirigenziali.

Il Consiglio deve essere sentito, infatti, sul numero dei posti da mettere annualmente a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, e degli operai dello Stato (articolo 27, legge 18 marzo 1968, n. 249); sulle eventuali modifiche dei ruoli organici in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi e all'ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle Regioni (articolo 17, quarto capoverso, legge 28 novembre 1970, n. 775); sui programmi di esame per i concorsi unici di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti anche per ruoli organici appartenenti ad Amministrazioni diverse nonché per i concorsi di accesso ai singoli ruoli e per i concorsi di passaggio di carriera (articoli 3,

16, 21, 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 1077); sui regolamenti di esecuzione di tali esami (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077); sul regolamento che deve stabilire il programma delle discipline di insegnamento e di esame per il corso di formazione dirigenziale alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748); sui programmi, i titoli e lo svolgimento di particolari corsi di formazione dirigenziale (articolo 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 748).

Presso la Segreteria del Consiglio Superiore della pubblica Amministrazione prestano servizio, oltre al Segretario e ai due Segretari di Sezione, collocati in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 144 del testo unico n. 3, impiegati comandati da varie Amministrazioni dello Stato entro i limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detto contingente è stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1973 che prevede complessivamente settantuno unità ripartite in 14 della carriera direttiva (di cui 5 dirigenti), 11 della carriera di concetto, 40 della carriera esecutiva e 5 del personale ausiliario; il personale, peraltro, è al momento attuale di 53 unità inferiore al contingente.

Presso la Segreteria del Consiglio Superiore sono organizzati i seguenti servizi ed uffici:

Servizi relativi alle adunanze generali e di sezione.

Albo dei dipendenti civili dello Stato. È un prezioso strumento che, attraverso l'utilizzazione e l'elaborazione dei dati statistici facilita la razionale organizzazione dei servizi e un efficiente governo del personale. Sino ad ora sono state iscritte all'Albo circa 650 mila unità di cui 40 mila della carriera direttiva, 86 mila della carriera di concetto, 247 mila della carriera esecutiva, 200 mila della carriera ausiliaria, 70 mila del personale operaio.

I dati rilevati dall'Albo hanno formato oggetto di pubblicazioni che si sono dimostrate di grande interesse.

Si deve ora provvedere al quotidiano aggiornamento dell'Albo sulla base delle variazioni che pervengono numerose alla Segreteria del Consiglio; l'attuale limitato contingente del personale, però, non può assicurare la dovuta efficienza dell'Albo.

Studi. Gli studi hanno per oggetto l'ordinamento del personale civile nonché l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento tecnico dei servizi.

Affari generali. Tale ufficio provvede alla compilazione delle relazioni sull'andamento dei servizi e sull'attività della Segreteria, alla emanazione di disposizioni interne attinenti ai servizi di essa e alle varie incombenze relative all'amministrazione del personale applicato presso la Segreteria medesima.

Biblioteca ed emeroteca. Con tali servizi si assicurano, in relazione a limitati fondi di bilancio, utili fonti di studio e di ricerca.

Centro di documentazione legislativa. Raccoglie la legislazione della Repubblica, delle Regioni e della C.E.E., la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, gli atti parlamentari delle due Camere e i Bollettini ufficiali dei Ministeri offrendo al vaglio dei funzionari, con tempestività, utile materiale informativo già selezionato.

Centro di informazione ricettiva. Raccoglie tutti i mezzi portatori di notizie diversi dal libro e dalla rivista nella loro originaria pubblicazione opportunamente classificati e collocati in appositi schedari.

Con l'entrata in funzione del Consiglio Superiore si rende necessario ed indifferibile rivedere la dotazione del personale della Segreteria i cui compiti investono le attribuzioni proprie di ogni carriera.

La Segreteria, com'è stato detto avanti, assolve il compito primario di rendere funzionanti le adunanze generali e di sezione,

predisponendo all'uopo una complessa attività di ricerca, di studio, di documentazione e quindi di verbalizzazione. Allo svolgimento di tali compiti partecipa personale di tutte le carriere secondo una razionale divisione delle mansioni.

Ultimo problema, non meno importante, è quello concernente la sede del Consiglio.

Tutte le adunanze di sezione si svolgono per il momento in una sala di Palazzo Vidoni nei giorni in cui non si tengono riunioni per l'Ufficio della Riforma. Ciò crea talvolta disfunzioni organizzative.

Maggiori difficoltà si incontrano per le Adunanze generali per le quali, non essendovi capienza nei locali dell'Ufficio per la Riforma, devesi di volta in volta cercare ospitalità presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o presso altri Ministeri con i conseguenti,

necessari spostamenti di personale, documentazione ed apparecchiature.

È stato più volte dai componenti del Consiglio Superiore chiesto che si assicuri una maggiore efficienza di lavoro con la migliore sistemazione degli Uffici.

Si è, pertanto, provveduto a segnalare agli uffici competenti la necessità di porre con urgenza a disposizione del Consiglio una sede adeguata.

Per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, infine, si rende indispensabile l'automazione dell'Albo dei dipendenti civili dello Stato.

Tale problema, posto già allo studio della Segreteria, sarà risolto secondo i criteri che il Consiglio stesso ha indicato nel parere che ha di recente espresso sul coordinamento della informatica nella pubblica Amministrazione.

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - istituita ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - è stata ordinata e disciplinata nel suo funzionamento mediante il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576; ha iniziato concretamente la propria attività nel gennaio dell'anno successivo insediandosi nel Palazzo della ex Reggia di Caserta.

Questi i compiti attribuiti alla Scuola:

a) organizzare i corsi di cui al citato articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 che la istituisce;

b) promuovere e compiere studi e ricerche per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, per il perfezionamento dei metodi di selezione e formazione del personale;

c) sovrintendere agli istituti ed alle scuole per il personale organizzate presso Amministrazioni dello Stato e coordinarne le attività.

In effetti la Scuola - durante i dieci anni della sua esistenza - si è limitata a svolgere direttamente i corsi di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi, per gli impiegati di nuova nomina appartenenti alla carriera direttiva; ad organizzare in forma sperimentale taluni corsi di preparazione per aspiranti al pubblico impiego con la collaborazione delle Università di Napoli, Teramo, Chieti e Trieste; ad esprimere il proprio preventivo parere in ordine alle iniziative didattiche assunte dalle singole Amministrazioni dello Stato per l'addestramento ed il perfezionamento del dipendente personale di tutte le carriere; ad istituire ed effettuare in Roma, presso la Scuola

Centrale Tributaria « E. Vanoni », corsi di lingue estere (francese, inglese e tedesco) e corsi di meccanizzazione.

Nella sede di Caserta la Scuola ha condotto a termine - fino alla chiusura dell'anno accademico 1971-72 - n. 30 corsi, provvedendo complessivamente alla formazione di numero 2.761 allievi; nella sede di Roma, esistente di fatto, n. 11 corsi di lingue estere, a diversi progressivi livelli di conoscenza, frequentati complessivamente da n. 230 allievi, nonché n. 2 corsi di meccanizzazione frequentati complessivamente da n. 110 allievi.

Pur dovendosi obiettivamente riconoscere il notevole contributo dato dalla Scuola alla formazione ed all'addestramento del personale appartenente alla carriera direttiva delle Amministrazioni statali, non può sottacersi che risultati molto più consistenti la Scuola stessa avrebbe potuto conseguire, ove il funzionamento non fosse stato inceppato da una serie di difficoltà delle quali si indicano sinteticamente quelle di maggior rilievo:

inadeguata recettività dei locali a disposizione quando la popolazione scolastica ha raggiunto talvolta punte di oltre 150 allievi, alla quale si è contrapposto, non di rado, una sensibile carenza di allievi, determinata dalla inosservanza da parte di alcune Amministrazioni dell'articolo 11, comma secondo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 576 del 1962;

eccessiva brevità dei corsi di formazione, che non sempre consente di svolgere un completo programma di insegnamento per le singole discipline;

considerevole distanza, oltre 160 chilometri, della sede della Scuola dalla Capitale nella quale risiede la maggior parte dei docenti, e difficoltà di raggiungerla fa-

condo uso degli ordinari mezzi pubblici di trasporto;

limitata possibilità di avvalersi di docenti universitari e di magistrati amministrativi, nonché di funzionari particolarmente qualificati per dare contenuto pratico all'insegnamento dottrinario, stante il modesto corrispettivo delle loro prestazioni, in rapporto al tempo che li distoglie dalle normali attività;

allontanamento degli allievi dal luogo di residenza e dalle rispettive famiglie, che rende loro generalmente non gradita la permanenza per un trimestre nella città di Caserta, anche per le spese di sostentamento non compensate dalla diaria di missione;

carenza del personale occorrente per i servizi della Scuola ed in particolare per il lavoro di scritturazione a macchina;

eccessiva lontananza dalle Amministrazioni interessate al funzionamento della Scuola e dagli organi di controllo, lontananza che pregiudica il normale espletamento dei compiti propri del servizio contabile amministrativo.

Tali difficoltà, sia pure sinteticamente indicate, sono sufficienti a dimostrare l'impegno sinora profuso dagli organi responsabili del governo della Scuola al fine di portare il funzionamento di questa ad il contenuto della sua opera a livelli più elevati possibili.

A riprova di ciò va menzionata l'attività che l'Istituto ha svolto in campo internazionale. La Scuola di Caserta è stata la prima ad avvertire l'esigenza di porre a raffronto le varie esperienze che gli altri Paesi europei avevano acquisito nella preparazione e nell'addestramento dei pubblici dipendenti e si è fatta, pertanto, promotrice ed organizzatrice nell'ottobre del 1968 di un convegno di studio sui metodi di formazione del personale direttivo della Pubblica Amministrazione.

L'iniziativa è risultata utile ed ha avuto successo tant'è che oltre a quello del 1968, altri Stati europei hanno curato altri congressi. A questi fini la Scuola Superiore di Caserta è stata scelta come sede della Se-

greteria permanente della costituita Unione delle Scuole Europee della Pubblica Amministrazione.

L'ultimo convegno, il terzo per l'esattezza, si è tenuto a Bruxelles nell'ottobre scorso.

Nel quadro di questa attività internazionale, devesi, poi, ricordare la partecipazione di una delegazione italiana costituita dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione al Seminario di studi che il « Civil Service College » inglese ha organizzato a Sunningdale su « La Pubblica Amministrazione in Europa ».

In merito allo sviluppo delle attività future della Scuola Superiore, esse trovano la loro nuova fonte giuridica nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che il Governo ha emanato su delega che il Parlamento gli ha conferito con leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775. Appare opportuno esaminare i più importanti di questi rinnovati ed ampliati in maniera dettagliata.

Nell'articolo 1 della nuova disciplina, al punto n. 1 si legge che la Scuola Superiore oltre ai compiti già previsti dall'articolo 150 del testo unico 1957, n. 3 « organizza e tiene corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative ».

Appare subito evidente che con siffatta norma si è operata una grossa innovazione in materia di reclutamento del personale direttivo amministrativo dello Stato.

L'applicazione della disposizione, invero, comporterà che la strada per accedere al pubblico impiego non sarà più soltanto quella dei concorsi banditi direttamente dall'amministrazione, ma anche quella dei corsi con borse di studio della durata di 12 mesi, organizzati dalla Scuola Superiore, al termine dei quali i frequentatori potranno ottenere la nomina in prova nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso.

L'importanza della innovazione è puntualizzata, peraltro, nel successivo articolo 2 dello stesso decreto dove è contenuta

una più precisa disciplina dei corsi stessi e dove è altresì prevista una riserva di regolamento di esecuzione, per la specifica materia.

Passando ai corsi di formazione, l'articolo 14 del nuovo decreto ne riprende la disciplina in maniera più attuale, in armonia con la istituzione dei corsi di preparazione e con l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che ha notoriamente dato un nuovo assetto alle carriere direttive dello Stato.

La norma sostanzialmente dispone che, entro il primo biennio dell'ingresso in carriera, gli impiegati della carriera direttiva amministrativa e tecnica, che provengono dai concorsi ordinari (quindi non quelli che provengono dai corsi di preparazione con borse di studio di cui si è detto innanzi) devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

La frequenza dei corsi e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione a direttore di sezione ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del 1970, n. 1077.

È auspicabile che con il regolamento di esecuzione in corso di elaborazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 472, del 1972 vengano fissati criteri precisi ed univoci di ponderazione dell'esito del corso di formazione, di guisa che sia tutte le amministrazioni, che una medesima amministrazione, siano poste nelle condizioni di dare sempre la stessa valutazione al titolo in parola.

Sembra opportuno, poi, osservare che la obbligatorietà di questo tipo di corso è bivalente nel senso che si rivolge vuoi ai neo funzionari direttivi, vuoi alle amministrazioni che hanno provveduto a reclutarli.

Bisogna ricordare, difatti, che la frequenza e l'esito del corso di formazione, oltre al già ricordato effetto di cui all'articolo 15 sopra menzionato, costituisce in base all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 742, espresso titolo nel concorso per titoli

che annualmente dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Repubblica per i corsi di formazione dirigenziale allorché questi saranno attuati.

Sempre in questo settore vanno menzionate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 472 (articolo 14, terzo comma) che demandano alla Scuola la competenza ad organizzare i corsi di integrazione per la nomina alla carriera direttiva, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 1970, n. 1077, destinati agli impiegati della carriera di concetto; la competenza a provvedere all'aggiornamento permanente dei funzionari direttivi al quale la Scuola deve attendere mediante corsi a seminari (articolo 4, ultimo comma, stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 472) e da ultimo la competenza della Scuola (articolo 1, settimo comma, stesso decreto n. 472) ad organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale. Con questo ultimo tipo di attività la Scuola è posta a disposizione degli Enti che costituiscono l'amministrazione indiretta dello Stato ed in particolare delle Regioni, le quali, avendo ormai assorbito moltissime funzioni amministrative dello Stato, avvertono anch'esse in modo sempre più sensibile e preoccupante il problema dell'addestramento professionale dei propri quadri direttivi e del personale dipendente in genere.

Infine va illustrata la competenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine alla organizzazione dei corsi di « formazione » per la strutturazione dei nuovi quadri dirigenziali.

È noto che la dirigenza è stata istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come è altresì noto che tale norma stabilisce che i corsi di formazione dirigenziale dovranno essere tenuti in Roma a partire dal 1975.

Attesa l'importanza di questa materia balza subito evidente il conseguenziale problema che si pone sul piano concreto circa

la creazione *ex novo* di una idonea e degna sede per ospitare questa Sezione staccata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Roma.

Sotto gli aspetti organizzativi e didattici, va ricordato che l'articolo 23 del predetto decreto stabilisce che la nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi, in numero prestabilito, i direttivi che, in possesso dei prescritti requisiti, siano stati preventivamente selezionati mediante concorso per titoli di servizio. Tale concorso sarà curato dalla Presidenza del Consiglio e sarà annualmente bandito con decreto del Presidente della Repubblica.

Dopo l'espletamento di detto concorso, coloro che ne risulteranno vincitori saranno chiamati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione a frequentare il corso dirigenziale che sarà tenuto congiuntamente anche per funzionari appartenenti a più amministrazioni.

Sotto l'aspetto più strettamente didattico si deve tener conto della competenza del Comitato didattico e del Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione i quali, rispettivamente secondo l'articolo 9 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sono chiamati il primo a predisporre il piano di studio ed i programmi dei singoli corsi, ed il secondo ad approvare detti piani e detti programmi qualora ritenga di dover aderire alle proposte dell'altro collegio.

Comunque, in sede di approvazione dei piani di studio per questo nuovo tipo di corso, le valutazioni che dovrebbero essere poste a base delle determinazioni adottate, dovrebbero trarsi anche da altre esperienze e da altri settori che non siano quelli classici attinenti alla cultura concepita nel senso più tradizionale.

Il corso di formazione dirigenziale, infatti, dovrebbe avere una impostazione non soltanto basata su una concezione che gli pone come fine precipuo la preparazione culturale dei frequentatori, ma anche su altri aspetti concettuali tra i quali andreb-

be compreso quello relativo allo studio caratterologico ed etico-professionale del personale che si avvia alla carriera dirigenziale, il che indubbiamente rientra nella idea di « formazione ».

Simili considerazioni sono suggerite dalle seguenti argomentazioni, vale a dire:

a) nelle strutture organizzate dal legislatore per i corsi dirigenziali si avverte l'affermazione del principio che vede la formazione effettuata in funzione della selezione; nel senso che quando l'amministrazione ha designato i propri funzionari direttivi per l'accesso alla carriera dirigenziale, questi verranno prima « formati » mediante la frequenza di un apposito corso e poi al termine del corso stesso selezionati;

b) il decreto sulla dirigenza, al citato articolo 23, nel fissare la durata del corso dirigenziale che — si ricorda — dovrà essere di 14 mesi, tiene a determinare l'indirizzo spiccatamente professionale ed a specificare che esso dovrà vertere « essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione ». A ciò fa da cornice il successivo precetto che riguarda l'applicazione dei frequentatori del corso in parola, per non meno di sette mesi, « ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quella di appartenenza » e l'invio degli stessi frequentatori presso grandi aziende pubbliche e private, per compiervi studi sulla organizzazione aziendale;

c) la complessità e la delicatezza delle competenze e delle funzioni che dalla legge restano affidate ai dirigenti.

Specie in relazione a quest'ultimo punto, non vi è chi non vede che il prototipo del futuro dirigente, in armonia con l'intento del legislatore, dovrebbe essere formato e selezionato secondo criteri attuali ed in linea con una amministrazione efficiente ed idonea a corrispondere al proliferare dei compiti istituzionali di uno Stato moderno e sociale, quale è quello che ci addita la nostra Carta Costituzionale.

SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

I Servizi Informazioni e Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai quali fanno capo gli Addetti Stampa presso le Prefetture dei capoluoghi di Regione e di recente anche gli Uffici Stampa e Informazioni dei Commissariati del Governo nelle Regioni) hanno istituzionalmente il compito di informare i cittadini su quanto concerne l'attività dello Stato e, nello stesso tempo, provvedono a far conoscere ai pubblici poteri gli orientamenti dell'opinione pubblica. L'Ufficio della Proprietà Letteraria assicura la tutela giuridica interna ed internazionale dell'opera dell'ingegno e la Discoteca di Stato cura la documentazione di tutta la produzione discografica e provvede altresì alla raccolta e alla conservazione, mediante registrazione, di tutto quanto interessa la documentazione politica e la cultura scientifica, artistica e letteraria della Nazione.

I servizi, inoltre, favoriscono e promuovono, anche con una serie di provvidenze, lo sviluppo delle attività culturali ed editoriali.

La vigilanza della Presidenza del Consiglio sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è esplicita in concreto dall'Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica.

Per effetto della legge 12 marzo 1968, n. 270, che immette in ruolo il personale a contratto e saltuario assunto con la legge 23 giugno 1961, n. 520, nel ruolo dei Servizi informazione e proprietà artistica e scientifica, sono affluite oltre 223 unità in aggiunta alle 169 previste dall'organico, con un aumento, quindi, del 123 per cento.

Le conseguenze di un tale provvedimento sono state ovviamente negative. Le più evidenti sono quelle sotto indicate:

1) non è più possibile rinnovare il personale tecnico, non esistendo ruoli adeguati;

2) da anni non è stato più possibile bandire concorsi, per l'immissione nei ruoli di personale amministrativo, dovendo riservare la metà dei pochi posti che si liberano in un ruolo così ridotto.

Ciò premesso le conclusioni alle quali si giunge sono molto semplici e possono essere riassunte come segue:

1) l'Amministrazione dei servizi Informazioni e Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica (SIPLAS) dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere totalmente ristrutturata, e ne debbono essere definiti i nuovi compiti, in relazione ai sensibili progressi che sono stati fatti in questo campo da tutti i Paesi.

2) Conseguentemente debbono essere modificati i ruoli in relazione alle funzioni, particolarmente quelle tecniche, per consentire un efficace servizio nell'interesse dello Stato e per rispondere al principio democratico del diritto dei cittadini all'informazione.

Non si può fare a meno di rilevare che l'Italia è l'unico Paese europeo e forse uno dei pochi al mondo a non disporre di una adeguata struttura pubblica per l'attuazione di una politica democratica dell'informazione e della cultura.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE.

Carriera direttiva.

Ruolo determinato dal DPR 212/1960	Ruolo determinato in applicazione del DPR 1077/1970	Ruolo attuale (ridotto per dimissione di ex combattenti)	Consistenza effettiva del personale nelle varie qualifiche
Direttore Generale (1) 1	1	1	1
Ispettore Generale 2	2	2	6
Direttore di Divisione 16	16	16	16
Direttore di Sezione 21	49	46	62
Consigliere 1 ^a classe } 28			
Consigliere 2 ^a classe }			
Consigliere 3 ^a classe }			
Totale . . . 68	68	65	85

(1) Posto istituito con legge 21 gennaio 1963, n. 6.

Carriera di concetto.

Ruolo determinato dal DPR 212/1960	Ruolo determinato in applicazione del DPR 1077/1970	Ruolo attuale (ridotto per dimissione di ex combattenti)	Consistenza effettiva del personale nelle varie qualifiche
Segretario Capo 2	3+ 5	3+ 5	7
Segretario Principale 5	13+20	13+20	14
Primo Segretario 6			
Segretario }	12	10	79
Segretario Aggiunto }			
Vice Segretario }			
Totale . . . 28	28	26	100

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Carriera esecutiva.

Ruolo determinato dal DPR 212/1960	Ruolo rideterminato in applicazione del DPR 1077/1970	Ruolo attuale	Consistenza effettiva del personale nelle varie qualifiche	
Archivista Capo 5	Coadiutore sup. 6+10	Non ha, per ora, subito diminuzioni per dimissioni di ex combattenti.	16	
Primo Archivista 13	Coadiutore Principale 25		29	
Archivista }	Coadiutore 24		134	
Applicato }				37
Applicato Aggiunto }				
Totale 55	55	179		

Carriera ausiliaria.

Ruolo determinato dal DPR 212/1960	Ruolo rideterminato in applicazione del DPR 1077/1970	Ruolo attuale	Consistenza effettiva del personale nelle varie qualifiche
Commesso Capo 1	Commesso Capo 6+3	Non ha, per ora, subito diminuzioni per dimissioni di ex combattenti.	9
Commesso 3			
Usciere Capo }	Commesso 12	24	
Usciere }			14
Inserviente }			
Totale 18	18	33	

UFFICIO DEL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

L'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ha un proprio organico di personale, ma, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno come modificato dal comma sesto e ottavo dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si avvale di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché di esperti. Il personale dello Stato è collocato fuori ruolo.

Il limite massimo di 160 unità - di cui al terzo comma del citato articolo 7 - è stato ripartito, con decreto del 30 maggio 1970 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro, in questo modo: dipendenti da amministrazioni dello Stato n. 50, da enti pubblici n. 90,

esperti n. 20 (Vedi *Gazzetta Ufficiale*, n. 67, del 16 marzo 1971).

L'Ufficio ha la vigilanza sulla Cassa per il Mezzogiorno e sugli Enti ad essa collegati.

Il numero del personale presente è di 180 unità. La differenza in più di 20 unità rispetto al limite massimo di 160, è dovuta a personale giornaliero assunto per esigenze straordinarie di servizio.

Motivi di opportunità e di funzionalità dei servizi consigliano di proporre che il personale statale comandato in posizione di fuori ruolo, proveniente da varie Amministrazioni, venga inquadrato, in corrispondenza del succitato attuale contingente di 50 unità, in un apposito ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - della quale per altro l'ufficio fa parte.

UFFICIO DEL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO
DEL MINISTRO.

Personale in decreto:

Capo di Gabinetto;
Segretario Particolare;
3 addetti estranei all'Amministrazione.

Personale fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Vice Capo di Gabinetto;
Capo Ufficio Legislativo.

Personale distaccato:

1 Consigliere d'Ambasciata;
1 Generale di Brigata;
4 Autisti.

Personale comandato:

3 Commessi.

PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Personale in decreto:

Segretario Particolare;
3 Coadiutori.

Personale distaccato:

4 Autisti;
3 Uscieri.

Da molti anni si è avvertita da più parti l'esigenza di pervenire ad una normativa uniforme del personale della ricerca nel settore pubblico, anche allo scopo di assicurare la mobilità da Ente ad Ente, parti-

colarmente sentita nel campo della ricerca orientata, e di dare più ampie possibilità di scelta ai singoli ricercatori, in relazione alle proprie capacità ed interessi.

Studi per impostare una normativa unica vennero avviati fin dal 1965; ma allora non si poté raggiungere lo scopo, a causa delle notevoli disparità di opinioni fra i vari Istituti nel mondo della Ricerca. Tuttavia, sembra che ora il problema sia giunto ad un livello di maturazione tale da consentire la sua riconsiderazione e la ricerca di soluzioni adeguate.

1. — Indicazioni sono state fornite circa la possibilità di unificazione delle norme riguardanti l'intero settore parastatale. Su questa linea si è mosso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che recentemente ha approntato un regolamento, ora all'esame degli organi ministeriali competenti.

Sembra che anche il personale di altri enti di ricerca vada orientandosi verso una tale impostazione, che va peraltro verificata con le associazioni sindacali e gli Enti interessati. Una volta effettuata tale verifica, si potranno portare avanti, con la necessaria rapidità, le concrete realizzazioni, sul terreno dell'azione governativa. Evidentemente connesso al problema della normativa del personale degli enti di ricerca è quello del personale dell'Università; si tratta ovviamente di ordinamenti ben differenziati, ma occorrerà trovare soluzioni tali che consentano una parità sostanziale fra i due settori, considerando che il personale docente universitario è impegnato tanto nella ricerca quanto nello insegnamento.

Sempre al fine di rendere il più possibile elastica la struttura della ricerca, sarà necessario infine prevedere sbocchi del personale che, per propria scelta o in relazione alle esigenze della ricerca, debba essere

utilizzato in altri settori quali quello dell'insegnamento, dei ruoli tecnici dello Stato e dell'industria. Ciò renderà possibile anche un più rapido avvicendamento del personale, attraverso il reclutamento di nuove energie.

Sotto questo profilo occorrerà studiare formule giuridiche tali che consentano alle Amministrazioni pubbliche di inserire nel loro ambito personale già esperto a livello intermedio od elevato, a seconda delle qualificazioni e capacità raggiunte.

2. — La crisi strutturale attualmente riscontrabile non può evidentemente risolversi senza l'intervento del potere politico.

In questa prospettiva, sarà proposta al Parlamento una linea di azione che avvii a soluzione i problemi strutturali evidenziati.

Tale linea deve puntare da un lato all'elaborazione di una strategia della ricerca che si traduce in primo luogo in una più razionale ripartizione della spesa pubblica destinata al settore; dall'altro a creare gli strumenti perché tale strategia possa trovare attuazione.

Riconosciuto il ruolo insostituibile della ricerca universitaria che deve svilupparsi in via autonoma in relazione alle esigenze di un insegnamento che si nutre di nuove conoscenze, ad essa va assegnato un contributo legato da impegni programmatici, e ripartito con criteri che tengono conto — oltre che della serietà dell'impiego nella ricerca — del numero dei ricercatori e delle attrezzature necessarie a ciascun settore. Il contributo dovrà essere comunque sufficiente ad assicurare la vita di istituti e laboratori, così che il CNR non debba rispondere oltre a pressioni provenienti da un mondo universitario giustamente preoccupato ed insoddisfatto.

La strategia dell'intervento pubblico nella ricerca potrebbe così cominciare a costruirsi, poggiando per la propria realizzazione, su enti pubblici rispondenti a direttive programmatiche.

L'elaborazione di tali direttive deve essere collegata alle prospettive di svilup-

po del Paese e nascere dal confronto tra la Pubblica Amministrazione, utilizzatori della ricerca, cioè l'intero corpo sociale attraverso le sue rappresentanze economiche e sindacali, e i rappresentanti del mondo scientifico.

È, inoltre, necessario che le Amministrazioni competenti accelerino la predisposizione e l'iter legislativo dei progetti di riforma dell'Università e degli enti pubblici di ricerca da essi dipendenti per renderli strumenti efficienti e concordino i provvedimenti relativi al personale di ricerca per tendere all'auspicata unificazione del trattamento economico e di carriera.

3. — In attesa che nuove strutture di programmazione della ricerca entrino in funzione, sembra opportuno fin d'ora correggere per quanto possibile alcune tendenze in atto che contraddicono le esigenze di un maggiore contributo della ricerca agli obiettivi di prevalente interesse sociale. Si tratta, quindi, di puntare su modificazioni della ripartizione della spesa pubblica per ricerca in relazione agli obiettivi, secondo indicazioni già formulate dal CIPE nel 1971, ma che non hanno trovato finora soddisfacente attuazione.

Richiamando la tabella n. 9 della Relazione, si nota come gli obiettivi che si ritengono prioritari: salute, ambiente umano, terra, produttività agricola, non sembrano partecipare alle attività di ricerca in maniera adeguata alle esigenze del Paese.

Si ritiene pertanto che, nel quadro di un auspicabile aumento del valore assoluto della spesa pubblica assegnata alla ricerca, l'incidenza percentuale della spesa per questi obiettivi venga progressivamente accresciuta.

Particolare attenzione merita anche il settore dell'informatica per cui si dovrebbe realizzare un aumento di speciale rilevanza trattandosi di un settore strumentale al conseguimento di tutti gli altri obiettivi, inclusi quelli di rilievo sociale.

Inoltre, non si può non notare l'elevata incidenza percentuale del settore delle ricerche e sviluppo nucleari. D'altra parte, è

noto che tale percentuale sovente non corrisponde al raggiungimento di una soglia di spesa sufficiente allo sviluppo sul piano economico delle ricerche effettuate e per loro natura molto costose. Si pone quindi con urgenza il problema di portare a compimento la riconsiderazione degli obiettivi che si vogliono e possono raggiungere in questo settore, sia a livello scientifico che a livello industriale.

Per promuovere la ricerca industriale è anche necessario un finanziamento del fondo IMI per la ricerca applicata.

Si può affermare che l'IMI ha operato con efficienza sulla base delle direttive del CIPE, che hanno inteso assicurare a tutte le imprese italiane, sia grandi che piccole, private o pubbliche, del Nord e del Mezzogiorno, la possibilità di rafforzare la propria capacità di avanzamento tecnologico.

UFFICIO DEL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI

L'Ufficio per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni non ha, come è noto, propri ruoli di personale né un ordinamento normativo stabilito.

Per sopperire alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della legge sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario ed all'applicazione dei decreti in essa previsti è stato istituito, con l'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, un contingente di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il contingente suddetto è stato determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1970, n. 183792 (allegato 1).

Pertanto si ha:

1. — Gabinetto del Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni;
2. — Segreteria del Sottosegretario di Stato;
3. — Servizio per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni articolato in:
 - a) Ufficio per il controllo sulle leggi regionali ed il contenzioso costituzionale;
 - b) Ufficio per le altre questioni inerenti al coordinamento dell'attuazione delle Regioni;
 - c) Ufficio per gli affari legislativi;
 - d) Ufficio studi e segreteria delle Commissioni di studio e consulenza.

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE.

ORGANICO

Gabinetto del Ministro:

(Assegnate 5 unità)

Segreteria del Sottosegretario:

(Assegnate 8 unità)

PERSONALE IN SERVIZIO

Gabinetto del Ministro:

- 1 Capo Gabinetto - Vice prefetto;
- 1 Dipendente statale - Insegnante a tempo indeterminato del Ministero della pubblica istruzione;
- 3 Estranei all'Amministrazione dello Stato.

Segreteria del Sottosegretario:

- 1 Direttore di sezione - Ministero dell'interno;
- 2 Coadiutori principali - Ministero dell'interno;
- 2 Coadiutori dattilografi - Ministero dell'interno;
- 1 Ufficiale telegrafico di 3^a classe - Ministero delle poste;
- 1 Ufficiale di 2^a classe - Ministero delle poste;
- 1 Estraneo all'Amministrazione dello Stato.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORGANICO	PERSONALE IN SERVIZIO
<i>Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri:</i>	<i>Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri:</i>
(Unità incluse 4)	1 Brigadiere di finanza;
	1 Appuntato di finanza;
	1 Ispettore generale - Ministero della difesa;
	1 Professore ordinario delle scuole medie superiori.
<i>Contingente personale fuori ruolo (articolo 21 della legge n. 775 del 28 ottobre 1970):</i>	<i>Contingente personale fuori ruolo (articolo 21 della legge n. 775 del 28 ottobre 1970):</i>
Carriera direttiva n. 12	Carriera direttiva n. 4:
Carriera di concetto ed esecutiva . n. 18	2 Ispettori generali - Ministero del tesoro;
—	2 Direttori di divisione - Ministero dei lavori pubblici (1);
Totale n. 30	Carriera esecutiva: Nessuno.
=	

(1) Per uno dei quali è in corso il relativo provvedimento.

Comandati.

Carriera Direttiva:

- 1 Ispettore Generale - Ministero Interno (1);
- 1 Ispettore Superiore Imposte Dirette Ministero delle Finanze (1);
- 1 Direttore divisione Ministero Finanze (1);
- 1 Direttore divisione Ministero Tesoro (1);
- 1 Vice Intendente Ministero delle Finanze (1);

Carriera Concetto:

- 1 Segretario capo Ministero Poste (1);
- 1 Cancelliere principale - Ministero Esteri (2);
- 1 Segretario principale - Ministero Poste (1);
- 1 Segretario - Ministero Tesoro (1);

- 1 Contabile principale Ministero Finanze (1);

Carriera Esecutiva:

- 1 Operatore Esercizio - Ministero Poste (1);
- 1 Applicato seconda classe - Ministero Tesoro (1);
- 1 Gestore - Ministero Difesa (1);
- 1 Coadiutore principale - Ministero Difesa (1);

Carriera Ausiliaria:

- 1 Commesso capo - Ministero Tesoro (2);
- 1 Custode - Ministero Pubblica Istruzione (1);

Operai:

- 1 Operaio qualificato - Ministero Difesa (1).

(1) Provvedimento di comando in via di perfezionamento.

(2) Con provvedimento di comando perfezionato.

Assegnati o distaccati.

Carriera Direttiva:

- 1 Vice Prefetto - Ministero Interno;
- 1 Direttore sezione - Presidenza Consiglio dei Ministri;
- 1 Consigliere - Ministero Sanità.

Insegnanti:

- 1 Insegnante titolare.

Carriera di Concetto:

- 2 Segretari principale - Ministero Interno;
- 1 Ragioniere principale - Ministero Interno;
- 2 Segretari - Ministero Interno.

Carriera esecutiva:

- 1 Coadiutore Superiore - Ministero Interno;
- 3 Coadiutore principale - Ministero Interno;
- 2 Coadiutori - Ministero Interno;
- 1 Coadiutore dattilografo - Ministero Interno.

Carriera ausiliaria:

- 3 Commessi capo - Ministero Interno;
- 8 Commessi - Ministero Interno.

Militari:

- 5 Appuntati Carabinieri;
- 2 Appuntati Pubblica Sicurezza;
- 4 Guardie di Pubblica Sicurezza;
- 2 Guardie di Finanza;
- 1 Guardia forestale.

Andamento dei servizi, risultati dell'azione amministrativa, indicazione dei più rilevanti provvedimenti adottati.

L'Ufficio si è trovato in presenza di una cospicua serie di problemi che possono così sintetizzarsi:

a) problemi di natura politica riconducibili alla fenomenologia dei rapporti fra Organi statali ed Organi regionali;

b) problemi relativi al completamento dell'ordinamento regionale ed adeguamento di talune leggi relative all'ordinamento stesso. Da notare:

1. — le norme sui Commissari del Governo;

2. — la revisione delle norme che disciplinano i controlli dello Stato sulle Regioni (articolo 125 della Costituzione);

3. — le norme sulla gestione amministrativo-contabile dei Consigli regionali;

4. — le norme per il riordinamento degli Enti nazionali e pluriregionali operanti nelle materie di competenza regionale;

5. — la revisione ed il completamento delle norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale in relazione all'intervenuta integrale attuazione dell'ordinamento regionale;

c) problemi inerenti all'adeguamento della legislazione statale alla competenza legislativa delle Regioni (disposizione IX della Costituzione) mediante:

1. — leggi per la determinazione dei principi fondamentali di cui al preambolo dell'articolo 117 della Costituzione;

2. — leggi per la delega alle Regioni dell'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di competenza statale (articolo 118, secondo comma della Costituzione);

d) problemi inerenti all'esercizio da parte delle Regioni della potestà legislativa (controllo sulle leggi regionali ex articolo 127 della Costituzione, conseguenti eventuali rinvii a nuovo esame degli organi le-

gislativi regionali, proposizione delle questioni di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o di merito davanti al Parlamento);

e) problemi inerenti all'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative (indirizzo e coordinamento delle funzioni stesse, proposizione di conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale);

f) problemi derivanti dalla interpretazione ed attuazione dei decreti legislativi di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, dei relativi personale ed uffici nonché dei beni demaniali e patrimoniali statali di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

g) problemi relativi all'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni;

h) problemi del coordinamento dell'attività dello Stato e delle Regioni in ordine alla programmazione nazionale e regionale;

Disfunzioni organizzative riscontrate, lentezze procedurali.

Con il progressivo ampliarsi della sfera di attività (legislativa ed amministrativa) delle Regioni si accentua l'esigenza di una razionalizzazione dell'esercizio dei compiti degli organi statali al riguardo. Ciò con particolare riferimento alla organizzazione dei rapporti fra lo Stato e le Regioni (anche singolarmente), mediante l'accantonamento di tali rapporti in un unico organo politico che dovrebbe avvalersi della collaborazione, sul piano tecnico-amministrativo, delle varie Amministrazioni statali, in corresponsabilità con le quali dovrebbero essere gestiti i rapporti stessi.

UFFICIO DEL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLA GIOVENTÙ

1) L'Ufficio si compone del Gabinetto - di cui costituiscono mere articolazioni interne taluni servizi (esempio: ufficio legislativo; ufficio studi e documentazione; ufficio commissioni, ecc.) - e della Segreteria Particolare del Ministro;

2) L'Ufficio, privo di propri ruoli organici, si avvale di personale statale comandato, così ripartito:

Capo di Gabinetto, Consigliere di Stato

Capo dell'ufficio legislativo, 1° Referendario della Corte dei Conti

impiegati della carriera direttiva . . .	n.	2
impiegati della carriera di concetto . . .	»	1
impiegati della carriera esecutiva . . .	»	5
impiegati della carriera ausiliaria . . .	»	4
agenti tecnici	»	1
sottufficiali delle Forze Armate . . .	»	4
militari e graduati	»	7

3) L'Ufficio del Ministro per i problemi della Gioventù ha, per sua intrinseca natura, compiti precipui di promozione e coordinamento di attività interessanti, nei vari settori concernenti i problemi giovanili, una o più amministrazioni dello Stato di enti pubblici; sotto questo profilo non è possibile dare una indicazione di provvedimenti autonomamente adottati dall'Ufficio, per quanto siano in corso, d'intesa con altre Amministrazioni, numerose iniziative, sia di carattere legislativo sia di carattere ammi-

nistrativo, riguardanti appunto attività incidenti sulla soluzione dei predetti problemi (si ricordano, fra le altre, quelle relative alla soppressione dell'Ente Gioventù Italiana; alla predisposizione di un piano di scambi giovanili con l'estero; alla formulazione di un piano di popolarizzazioni di impianti sportivi; alla attività di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo; allo studio dei problemi relativi alla istituzione di un servizio civile sostitutivo; alla predisposizione di un disegno di legge, in atto all'esame della Presidenza del Consiglio, circa l'istituzione di un Comitato di Ministri per i problemi della gioventù e di un Consiglio nazionale della gioventù);

4) sussistono difficoltà di reperimento di personale comandato idoneo a svolgere i peculiari compiti dell'ufficio, con conseguenze gravemente pregiudizievoli per una incisiva azione, quale è nelle attese del mondo giovanile;

5) va, infine, sottolineato come la complessità, la interdisciplinarietà e la delicatezza dei problemi richiederebbe il massimo sforzo per una piena e concreta collaborazione di tutte le Amministrazioni interessate, la quale, peraltro, è di difficile attuazione senza la creazione istituzionale di talune indispensabili strutture di collegamento e di raccordo; a tal fine fondamentale sarebbe la sollecita istituzione dei due organismi suaccennati (Comitato di Ministri e Consiglio nazionale della gioventù).

CONSIGLIO DI STATO

PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO.

1. — L'ordinamento delle carriere del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato è stato regolato dalla legge 10 aprile 1964, n. 193. Le tabelle allegate alla legge stessa hanno determinato le dotazioni organiche delle varie carriere e, nell'ambito di queste, delle singole qualifiche.

Varie modificazioni dell'ordinamento sono state introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante la nuova disciplina delle carriere speciali, onde, alla data del 31 dicembre 1972, il personale di segreteria ed ausiliario dell'Istituto risultava ripartito nelle seguenti carriere e rispettive dotazioni organiche:

Carriera direttiva	posti n.	20
carriera di concetto	» »	10
carriera esecutiva:		
a) coadiutore delle varie qualifiche	» »	57
b) coadiutori dattilografi	» »	24
carriera ausiliaria:		
personale ausiliario	» »	29
personale ausiliario tecnico	» »	7

In totale, quindi, i posti sono 147, di cui 132 ricoperti.

Si prevede che le vacanze dei ruoli possano essere ricoperte in massima parte entro il 1973.

* * *

Il personale di segreteria svolge le proprie funzioni presso gli uffici dell'Adunanza generale e dell'Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali, presso le sezioni consultive e giurisdizionali e presso il Segretariato Generale. Il personale ausiliario è addetto alle mansioni proprie della carriera.

2. — La dotazione complessiva degli impiegati del Consesso è pressoché invariata rispetto al periodo prebellico. Nel frattempo si è verificato il ben noto aumento (di circa tre volte) del lavoro del Consesso stesso.

La dotazione, pertanto, non è più adeguata alle esigenze, soprattutto per quanto concerne il ruolo dei coadiutori e dei coadiutori dattilografi. In particolare, quest'ultimo ruolo, già di per sé esiguo, è costituito, nella sua totalità, da personale femminile, che, in concreto, non può essere pienamente utilizzato in relazione alle vigenti provvidenze legislative (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), con grave intralcio del servizio di copia.

Si aggiunge che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti lasciati liberi dal personale ex combattente od assimilato, collocato a riposo in applicazione del medesimo articolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

I collocamenti a riposo già avvenuti in base alla detta legge e quelli che prevedibilmente avverranno entro il 26 giugno

1975 importano una riduzione di posti che, in alcune carriere, raggiungerà, alla detta data, il 20 per cento della dotazione organica.

Si pone, pertanto, l'esigenza della revisione della dotazione dei ruoli organici, già segnalata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. — Va rilevata, poi, la sperequazione tra il trattamento economico del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e quello del corrispondente personale di Istituti similari.

Il personale del Consiglio di Stato non gode di nessun particolare trattamento, oltre a quello normale, proprio della generalità degli impiegati civili dello Stato.

Gli impiegati delle segreterie e cancellerie giudiziarie, partecipano, invece, al riparto dei proventi di cancelleria. Gli im-

piegati dell'Avvocatura dello Stato, a loro volta, partecipano, unitamente agli avvocati e procuratori, al riparto delle competenze e degli onorari recuperati, a carico delle parti private soccombenti, nei giudizi trattati dalla stessa Avvocatura.

Infine, il personale di segreteria, di revisione ed ausiliario della Corte dei Conti, fruisce in base alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, di un più favorevole trattamento per lavoro straordinario.

Tale situazione, che ha determinato, in passato, una lunga agitazione degli impiegati del Consiglio, non è giustificata, considerate la similarità delle funzioni e le mansioni espletate dal personale degli Istituti sopra indicati. Esigenze di giustizia, oltre che principi di chiarezza retributiva, richiedono che sia attuata una perequazione, rivolta ad eliminare differenze, ormai non più ammissibili.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CORTE DEI CONTI

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

Situazione al 30 giugno 1972

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati			Totale	Posti disponibili
		In ruolo	Fuori ruolo	Sopran-numero		
<i>Carriera direttiva</i>						
Direttori Superiori di segreteria o Revisione	13	12	—	—	12	1
Direttori Capi di Segreteria o Revisione	47	47	1	—	48	—
Direttori di Segreteria o Revisione } Vice Direttori di Segreteria o Revisione }	244	186	1	13	200	44
Totale	304					
<i>Carriera di concetto</i>						
Segretari Capi di Revisione	33	—	—	—	—	33
Segretari Principali di Revisione	146	146	146	14 (2)	146+14	—
Segretari di Revisione	146	119	1	1	119+1+1	—
Totale	(1) (3) 325					—

(1) Da ridurre di n. 12 posti per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(2) Eccedenza compensata dalle vacanze nella qualifica superiore.
(3) N. 13 posti indisponibili perché occupati in soprannumero nella qualifica di Direttore di revisione.

PERSONALE TECNICO

Situazione al 30 giugno 1972

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati			Totale	Posti disponibili
		In ruolo	Fuori ruolo	Sopran-numero		
Coadiutori Meccanografici Superiori	5	4	—	—	—	1
Coadiutori Meccanografici	36	36	—	—	—	—
Totali	41	40	—	—	—	1

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Situazione al 30 giugno 1972

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati			Totale	Posti disponibili
		In ruolo	Fuori ruolo	Sopran-numero		
Coadiutori dattilografi superiori . . .	9	—	—	—	—	9
Coadiutori dattilografi	81	79	—	—	—	2
Totali	90	79	—	—	—	11 (1)

(1) A 10 posti a concorso n. 1 posto riservato ad un sordomuto.

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Situazione al 30 giugno 1972

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati			Totale	Posti disponibili
		In ruolo	Fuori ruolo	Sopran-numero		
Coadiutori Superiori	82	81	—	—	81	1
Coadiutori Principali	368	364	—	—	364	4
Coadiutori	368 (1)	335	—	—	335	21
Assistente alla vigilanza	1	1	—	—	1	—
Totali	819 (1)	781	—	—	781	26

(1) Da ridurre di n. 12 posti per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336.

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Situazione al 30 giugno 1972

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati			Totale	Posti disponibili
		In ruolo	Fuori ruolo	Sopran-numero		
<i>Personale addetto agli uffici</i>						
Commessi Capi	82	78	—	—	78	4
Commessi	191 (1)	184	—	—	184	7
<i>Personale tecnico</i>						
Agente Tecnico Capo	1	1	—	—	—	—
Agenti Tecnici	15	15	—	—	—	—
Totali	289 (1)	278	—	—	262	11

(1) Da ridurre a n. 9 posti per la legge 24 maggio 1970, n. 336.

Alla data del 30 giugno 1972 erano in via di espletamento i seguenti concorsi relativi al personale amministrativo:

1) un concorso per la carriera di concetto a 40 posti, del quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, cui, fra breve, seguiranno le nomine;

2) un concorso per coadiutori dattilografi del ruolo del personale di dattilografia per 10 posti, che dovrebbe esaurirsi nei prossimi mesi.

Per entrambi i concorsi, il numero dei concorrenti è stato molto elevato, per cui si è resa necessaria una accurata selezione dei partecipanti.

Per quanto concerne la qualificazione del personale, si rileva che il problema, pur essendo di grande attualità per la sempre maggiore complessità di struttura dei servizi della Corte e per la necessità che il personale possa far fronte alle esigenze dei servizi stessi, ha incontrato insormontabili ostacoli alla pratica attuazione, per l'impossibilità in cui si è trovata l'Amministrazione di sottrarre elementi dai normali compiti di istituto, stante la gravissima ed eccezionale situazione dei ruoli organici, i quali fin qui non hanno formato oggetto della revisione normativamente prevista.

Tale situazione si è ulteriormente aggravata in seguito all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente i benefici combattentistici, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 478, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali, che prevedono — rispettivamente — la soppressione e l'accantonamento di posti, in relazione ai collocamenti a riposo disposti ai sensi degli articoli 3 del primo e 67 del secondo atto normativo.

L'Amministrazione della Corte dei Conti ha pertanto prospettato la necessità di provvedere alla revisione e all'adeguamento degli organici al fine di consentire all'Istituto di adempiere, con la necessaria sollecitudine, ai propri compiti.

Parallelamente, è stata prospettata l'opportunità di proporre, a somiglianza di

quanto già previsto per alcune Amministrazioni dall'articolo 3, ultimo comma, della citata legge n. 336, l'inoperatività della diminuzione di posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della norma stessa. Ciò in relazione alla modesta consistenza dei ruoli della Corte, alla imponente mole di provvedimenti sottoposti al controllo a seguito delle recenti innovazioni normative attinenti al settore del pubblico impiego, le quali implicano la soluzione di delicate questioni giuridiche, ed all'attribuzione della competenza a giudicare sui conti dei tesoreri degli Enti locali.

Circa l'andamento dei servizi, si rileva che in tutti i settori si è cercato di conseguire il massimo risultato, nonostante la pesantezza della situazione del personale.

A tal fine, si è spiegato l'impegno della Corte dei conti ad attuare l'automazione dei principali servizi d'istituto, avvalendosi di impianti elettronici nelle seguenti aree operative:

Contabilità pubblica.

Gli Uffici di controllo sono stati dotati di macchine elettrocontabili, perforatrici di banda, Olivetti Audit, che assolvono fondamentalmente tre compiti:

la compilazione dei mastri dei titoli di spesa (ordinativi diretti e ordini di accreditamento) per il controllo preventivo, su ciascun capitolo, della disponibilità di bilancio;

la creazione di un supporto mecano-grafico per le successive elaborazioni elettroniche;

la presa in carico dei rendiconti amministrativi per la compilazione dei partitari sulle situazioni di debito e credito dei singoli funzionari delegati alle spese.

Il Centro Elaborazione dati della Corte, dopo un lavoro di analisi e di programmazione delle procedure automatiche, ha realizzato una serie di tabulati ad uso degli Uffici di controllo e, dell'Ufficio Rendicontazioni generali e relazioni al Parlamento, in sostituzione delle scritture da questi tradi-

zionalmente tenute nell'esercizio del controllo.

Inoltre, è stato realizzato un collegamento con la Ragioneria Generale dello Stato, mediante la trasmissione mensile di un supporto magnetico contenente i dati dei titoli di spesa che la Corte registra quotidianamente, al fine di ottenere tabulati di confronto utili per la parifica delle spese di bilancio e per la compilazione del Rendiconto generale.

Contenzioso pensioni di guerra.

1) Gestione dell'archivio magnetico generato dalla rilevazione dei dati di ricorsi sia della Procura Generale sia della Segreteria delle Sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra;

2) apertura dei nuovi ricorsi con stampa del protocollo e della cartolina di comunicazione ai ricorrenti;

3) aggiornamento dell'archivio nelle varie fasi dell'*iter* del ricorso;

4) incombenze relative alla legge 28 agosto 1971, n. 585:

a) stampa delle lettere di avviso, ai ricorrenti, dell'invio del fascicolo al Ministero del Tesoro per il riesame amministrativo (circa 190.000);

b) stampa degli elenchi di trasmissione dei fascicoli al Ministero del Tesoro (circa 8.000);

c) stampa per l'Ufficio postale degli elenchi delle lettere di cui al punto *a)* (circa 15.000);

d) correzione e aggiornamento dell'archivio magnetico delle pensioni di guerra.

Massimario.

Nell'ambito della Corte dei Conti, la ricerca dei precedenti giurisprudenziali si riferisce ai due seguenti aspetti:

Massimario generale, che dovrebbe formare oggetto di una analisi approfondita;

Massimario ad uso del contenzioso pensionistico, a fronte del quale già esistono un'analisi compiuta e programmi operanti.

Elaborazioni varie.

Stampa di alcuni titoli di spesa e relativi decreti predisposti dalla divisione del trattamento economico del Segretariato Generale.

In relazione all'andamento dei servizi, la tempestività dell'azione amministrativa dell'Istituto è dimostrata dalla piena attuazione, sin qui data, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successivi, da cui sono scaturiti la completa ristrutturazione degli organici, relativa alle varie carriere, e il riassetto giuridico ed economico del personale dipendente.

Per quanto, invece, concerne le disfunzioni organizzative rilevatesi sin ora in misura pressoché insignificante, nonostante la carenza del personale assegnato ai vari uffici, rischiano di accentuarsi in modo davvero preoccupante, in relazione agli esodi previsti dalle norme sui combattenti e sulla dirigenza.

Per quanto concerne l'andamento generale e la gestione degli enti sottoposti a vigilanza, si rinvia alle apposite relazioni al Parlamento formulate dalla Sezione Controllo Enti.

AVVOCATURA DELLO STATO

Dati relativi all'attività consultiva e contenziosa e ai ruoli organici degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

L'organico degli Avvocati e Procuratori dello Stato, costituito attualmente da 276 unità (peraltro ridotte a 269 per effetto dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336) appare insufficiente rispetto alle esigenze dell'Istituto.

L'attività consultiva e contenziosa dell'Avvocatura dello Stato ha subito infatti un notevolissimo incremento negli anni, mentre l'organico degli Avvocati e Procuratori dello Stato è stato oggetto di ben modesti ritocchi.

Così, mentre il numero dei detti Avvocati e Procuratori è passato da 244 unità (inizialmente previste dal Regio Decreto 20 novembre 1930, n. 1483) a 246 unità, per effetto del Regio Decreto 2 marzo 1948, n. 155, e poi a 276 unità, in virtù della legge 14 novembre 1962, n. 1609, con incremento, quindi, di 32 unità dal 1930 ad oggi, gli affari trattati sono complessivamente passati da 26.055 nel 1930 a 49.286 nel 1971. Quindi, in percentuale, l'aumento dell'organico, dal 1930 ad oggi, è stato del 13 per cento, mentre nello stesso periodo l'incremento degli affari è stato dell'89,60 per cento.

Di fronte ad una tale espansione del volume di attività, l'aumento di organico, effettuato in 40 anni, non può non giudicarsi, obbiettivamente, insignificante.

D'altro canto, può con ragionevole certezza affermarsi che il numero degli affari tenderà ancora ad aumentare nei prossimi anni.

Mentre, infatti, i dati in corso di rilevazione per l'anno 1972 già indicano che nel pregresso anno il volume dell'attività è ancora sensibilmente aumentato, è da sottolineare che, da un canto, l'attuazione delle

Regioni a statuto ordinario non provocherà una rilevante diminuzione degli affari dato che le materie passate a tali nuovi enti interessavano solo marginalmente il contenzioso statale, dall'altro l'attività legislativa regionale darà un forte impulso al contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, come risulta già da indubbi segni e come ha rilevato recentemente, nella conferenza stampa di fine d'anno, il Presidente della Corte, il quale ha ipotizzato la necessità della costituzione di diverse sezioni della Corte stessa, per far fronte all'aumento del lavoro. Si tratta di un maggiore impegno che dovrà portare il numero degli avvocati a cui è affidato tale compito almeno al doppio, appunto perché la materia ha un indubbio valore altamente qualitativo.

Ed un notevolissimo incremento di lavoro sarà certamente determinato dall'introduzione del doppio grado di giurisdizione nella giustizia amministrativa, che ha consigliato l'istituzione di un organico di ben 220 posti per i Tribunali Amministrativi e l'aumento di ben 24 posti nell'organico del Consiglio di Stato.

Dati relativi al carico di lavoro che individualmente grava sugli Avvocati e Procuratori dello Stato.

Se si considera, poi, l'attuale carico di lavoro che grava mediamente sui singoli Avvocati e Procuratori dello Stato si coglie in tutta la sua evidenza la gravità del problema.

Infatti, poiché le esigenze dell'organizzazione degli Uffici comportano, di necessità, che alcuni elementi siano destinati pressoché totalmente allo svolgimento di onerosissimi compiti di direzione e di coordinamento (così i 22 capi degli Uffici distrettuali, i nove vice avvocato generale,

oltre l'Avvocato Generale ed i 5 avvocati addetti alla Segreteria Generale e al coordinamento) il totale degli affari contenziosi e consultivi deve essere ripartito tra i restanti 232 avvocati e procuratori: i quali, ad esempio, nel corso del 1971, sono stati individualmente gravati in media di ben 86,6 consultivi e 126,2 contenziosi, per modo che considerato che, mediamente, ogni affare contenzioso comporta la necessità della redazione di almeno due difese scritte, ogni avvocato e procuratore ha dovuto rendere, per effetto del solo carico di lavoro relativo al 1971, oltre 86 pareri e provvedere alla stesura di oltre 256 scritti defensionali. A ciò si aggiunga lo svolgimento dell'attività collaterale, indispensabile per utilmente svolgere le funzioni propriamente legali: corrispondenza con l'Amministrazione, redazione di pareri interlocutori, collaborazione per l'eventuale conciliazione delle controversie, e così via. Si aggiunga infine la partecipazione alle udienze: può in proposito calcolarsi che, comportando, ogni causa, mediamente la necessità di almeno quattro udienze annuali, ogni avvocato e procuratore, per il solo carico di lavoro relativo all'anno 1971, ha, mediamente, partecipato a 504,8 udienze.

In conclusione, oltre al lavoro, per così dire, marginale, ogni avvocato e procuratore dello Stato ha dovuto provvedere, nel 1971, alla redazione di 86,6 pareri, alla stesura di 256,4 scritti defensionali, ed alla partecipazione a 504,8 udienze di trattazione e discussione.

Dati relativi ai ruoli del personale amministrativo.

Non dissimile è la situazione dei ruoli del personale amministrativo.

Le attuali dotazioni organiche delle cariche amministrative sono le seguenti:

- 1) carriera di concetto: 40 unità;
- 2) carriera esecutiva: 200 unità (ridotte a 196 per effetto dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336);

3) carriera di dattilografia: 40 unità;

4) carriera ausiliaria: 134 unità, ridotte a 127 per effetto dell'applicazione della legge di cui sopra;

5) carriera ausiliaria tecnica: 12 unità, ridotte ad 11 per effetto dell'applicazione della legge di cui sopra.

Al fine di fornire un quadro preciso che permetta di valutare l'inadeguatezza delle strutture attuali rispetto alle funzioni dell'Istituto, è necessario elencare le diverse categorie di servizi ausiliari, il cui espletamento dev'essere garantito al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività propriamente legale dell'Avvocatura dello Stato.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche di tale attività, è agevole riconoscere che i servizi essenziali - a livello di concetto ed esecutivo - risultano essere quattro:

a) servizi di collaborazione diretta dell'attività professionale degli Avvocati e Procuratori dello Stato (contatti con le cancellerie e le segreterie giudiziarie; tenuta dei ruoli e delle agende; predisposizione dei fascicoli, ecc.);

b) servizi di copia;

c) servizio di archivio;

d) servizi amministrativi e contabili.

A tutti questi compiti provvedono i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale di concetto e del personale esecutivo (ordinario e di dattilografia). Tuttavia la scarsa dotazione organica dei due ruoli rende particolarmente difficoltoso lo svolgimento del servizio. In particolare le difficoltà riguardano l'attività di copia. È di istintiva evidenza che soltanto quaranta dattilografi (tanti ne prevede attualmente il ruolo, giusta la tabella C allegata alla legge 5 aprile 1964, n. 284) non possono assolutamente provvedere all'imponente lavoro di copia necessario per le esigenze di un organo legale al quale sono addetti 276 avvocati e procuratori. Il confronto con la situazione esistente in altri settori rende palese l'assoluta insufficienza dell'organico.

In particolare, il ruolo dei dattilografi giudiziari (legge 23 dicembre 1967, n. 1967) prevede ben 2.400 unità, di contro ai 6.882 posti previsti nell'organico della Magistratura. Se si tien conto che il lavoro degli Avvocati dello Stato è sempre individuale (mentre quello dei magistrati è svolto, in prevalenza, collegialmente), e che, per ogni grado di giurisdizione, il numero degli atti difensivi necessari supera di gran lunga il numero delle sentenze e degli altri atti decisori, appare evidente l'assoluta inadeguatezza dell'organico in parola.

A causa dell'insufficiente numero dei dattilografi, il servizio di copia deve essere svolto anche da un gran numero di impiegati della carriera esecutiva, i quali pertanto non possono essere convenientemente utilizzati per i compiti istituzionali di archivio.

Analoghe osservazioni vanno svolte per il personale di concetto. La scarsa dotazione organica del relativo ruolo (40 elementi)

ha reso necessario adibire altri impiegati della carriera esecutiva ai servizi di collaborazione diretta con gli avvocati, nonché ai servizi amministrativi di minor impiego.

Infine il generale incremento del lavoro rende sempre meno adeguata anche la dotazione organica dei ruoli della carriera ausiliaria ed ausiliaria tecnica, sui quali pure ha sfavorevolmente inciso (come si è ricordato) l'applicazione della normativa a favore degli ex combattenti e assimilati.

Conclusione.

In conclusione, lo svolgimento dei compiti di istituto, tutt'altro che garantito dall'attuale dotazione degli organici, così dei ruoli degli avvocati e dei procuratori, come di quelli dei dipendenti amministrativi, è in definitiva affidata allo spirito di sacrificio ed al senso di attaccamento al dovere di ognuno.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO DEL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO AL 15 OTTOBRE 1972.

CARRIERE, RUOLI E POSIZIONI VARIE 1	Organici 2	Personale in servizio in Italia				Personale in servizio all'estero			Totali generali 6+9=10
		presso Amministrazione Centrale 3	presso Uffici Periferici MAE 4	presso altre Amministrazioni 5	Totali 6	presso Uffici Italiani all'Estero 7	presso Governi Stranieri e Enti Internaz. 8	Totali 9	
<i>Personale di ruolo del MAE</i>									
Personale direttivo (carriere e ruoli)	1.333	327	11	14	352	610	12	622	974
Personale di concetto (carriere e ruoli)	1.527	388	11	5	404	815	4	819	1.223
Personale esecutivo (carriere e ruoli)	1.997	868	24	12	904	776	7	783	1.687
Personale ausiliario (carriere e ruoli)	823	364	13	3	380	230	7	237	617
Personale operaio (ruoli)	130	107	4	—	111	—	—	—	111
Totali generali personale di ruolo del MAE	5.810	2.054	63	34	2.151	2.431	30	2.461	4.612

ENTI, FONDAZIONI ED ISTITUTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Fondazione Figli degli Italiani all'estero;
Istituto per il Credito al Lavoro Italiano all'estero;

Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente;

Centro per le Relazioni Italo-Arabe;
Istituto Universitario di Studi Europei - Torino;

Istituto affari internazionali;
Centro d'azione Latina;

Comitato Dante Alighieri;
Centro italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale;

Società Italiana per la Organizzazione Internazionale;

Fondazione Balzan - Premio;
Istituto per l'oriente;

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale;

Istituto Italiano per l'Africa;

Centro Italiano per i viaggi d'istruzione degli Studenti delle Scuole secondarie ed universitarie (CIVIS);

ANDAMENTO DEI CONCORSI DI AMMISSIONE IN CARRIERA.

Il reclutamento avviene in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed ai regolamenti emanati all'inizio del 1972 secondo quanto è previsto dall'articolo 273 dello stesso decreto presidenziale.

Nel corso di quest'anno sono stati banditi i seguenti concorsi esterni:

Concorso per esami e titoli a 55 posti di volontario nella carriera diplomatica:

bandito nel febbraio 1972, le prove scritte hanno avuto luogo dal 23 al 27 maggio, mentre quelle orali sono terminate il 2 ottobre ultimo scorso.

Su 290 candidati presentatisi, 16 sono stati ammessi alle prove orali e 15 sono risultati vincitori.

Concorso per esami a 70 posti di cancelliere nella carriera di concetto:

bandito nel marzo 1972, le prove scritte hanno avuto luogo dal 12 al 17 giugno.

Si sono presentati circa 1.500 candidati.

Concorso per esami a 30 posti di assistente commerciale nella carriera di concetto:

bandito nell'aprile 1972, le prove scritte hanno avuto luogo dal 17. al 20 ottobre.

Si sono presentati circa 200 candidati.

I risultati delle prove scritte saranno resi noti in dicembre e le prove orali potranno svolgersi nel gennaio prossimo.

Concorso per esami a 41 posti di coadiutore nella carriera esecutiva:

bandito nell'agosto 1972, le prove scritte si sono svolte dal 22 al 23 novembre.

Sono pervenute circa 1.000 domande.

Concorso per titoli ed esami a 53 posti di contrattista nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari:

bandito nell'agosto 1972, sono pervenute circa 350 domande; le prove di esame avranno luogo dopo che si sarà proceduto al vaglio delle domande stesse.

Concorso per esami a 22 posti di autista nella carriera ausiliaria-tecnica:

bandito nel marzo 1972, le domande pervenute sono circa 600, numero che è destinato ad aumentare per effetto della riapertura dei termini di presentazione delle domande stabiliti con decreto che aumenta i posti a n. 24.

Concorso per esami e titoli a 50 posti di volontario nella carriera diplomatica:

bandito nel settembre 1972; termine di scadenza per la presentazione delle domande: 14 novembre prossimo venturo; le prove scritte hanno avuto luogo nel gennaio 1973.

Sono stati banditi anche i seguenti concorsi riservati al personale già in servizio presso l'Amministrazione:

Concorsi di passaggio di carriera previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (pubblicati sul Supplemento al Foglio di Comunicazione di questo Ministero nell'aprile 1972):

Concorso a 3 posti di Ispettore Amministrativo: candidati n. 32;

Concorso a 17 posti di Cancelliere Principale: candidati n. 126;

Concorso a 13 posti di Assistente Commerciale Principale: candidati n. 13.

Le domande sono pervenute al vaglio degli Uffici competenti e le prove di esame avranno luogo nel corso del 1973.

Concorsi per titoli riservati al personale a contratto per l'immissione nella qualifica iniziale della carriera del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, previsti dalla legge 17 luglio 1970, n. 569 (pubblicati nel Supplemento al Foglio di Comunicazione di questo Ministero del settembre 1972).

Poiché il termine di presentazione delle domande per i 4 concorsi è stato fissato al 31 dicembre 1972, pertanto le riunioni della Commissione potranno iniziare nel febbraio 1973.

Prove di esame per l'accertamento del grado di conoscenza di lingue straniere:

dette prove, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, rientrano nel quadro delle iniziative dirette a perfezionare la preparazione del personale di questo Ministero.

Le domande relative dovranno pervenire entro il 31 dicembre 1972.

Assunzioni dirette di personale:

dette assunzioni avvengono sulla base di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Pertanto, nel luglio 1972, sono stati assunti 6 profughi della Libia e un sordomuto della carriera esecutiva; un orfano di caduto per servizio nella carriera ausiliaria-tecnica; 2 invalidi per servizio nel ruolo degli operai della tipografia.

Nel corso dell'anno si dovrà procedere all'assunzione di 9 invalidi del lavoro e 1 invalido civile nella carriera esecutiva; 1 invalido del lavoro nel ruolo degli operai della Tipografia e 1 invalido per servizio nel ruolo degli operai dell'Economato.

PROBLEMI RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.

Per quanto concerne la formazione e qualificazione del personale, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articolo 87, ha previsto l'istituzione dell'Istituto Diplomatico.

Tale Istituto attualmente promuove in modo specifico la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e attende al perfezionamento professionale del personale della carriera stessa.

Per quanto concerne la preparazione degli aspiranti alla carriera, l'Istituto vi provvede organizzando annualmente con propri contributi l'effettuazione, presso Ateeni e Istituti specializzati, di corsi gratuiti della durata di 7-8 mesi rivolti a fini specifici del concorso diplomatico, attraverso l'insegnamento particolareggiato delle materie e delle lingue previste dal regolamento del concorso; selezionando gli aspiranti ai corsi a mezzo di appositi colloqui, accordando premi di studio ai prescelti; concedendo borse estive di perfezionamento delle lingue all'estero.

Per quanto attiene alla formazione del personale, l'Istituto attua direttamente i corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato per i funzionari diplomatici in prova.

Tali corsi di carattere generale si svolgono nell'arco di 6 mesi immediatamente

successivo all'espletamento del concorso e si articolano in:

cicli di lezioni e conferenze, principalmente affidate a funzionari di alto livello del Ministero degli Esteri, in tema di ordinamento e funzionamento dell'Amministrazione, di vari aspetti del servizio all'interno e all'estero, di politica estera sugli argomenti di maggiore attualità, nonché di particolari problemi politici, economici e sociali;

seminari applicativi che consentono lo studio ed il dibattito da parte dei funzionari in prova, sulla scorta di apposite documentazioni di base, dei vari aspetti di argomenti di preminente e prevalente importanza per la politica estera italiana e per la trattazione nelle Organizzazioni internazionali;

sessioni di studio ed esercitazioni sulla scorta di pratiche ministeriali;

viaggi di istruzione all'interno ed all'estero e visite ad Istituzioni ed Enti;

periodi di addestramento ai compiti di Ufficio presso le Direzioni Generali ed i Servizi del Ministero;

un periodo di applicazione presso il Ministero del Commercio con l'Estero e l'ICE.

L'attività di aggiornamento dei funzionari di grado medio ed elevato, che rientra tra le attività dell'Istituto, è stata recentemente sviluppata - e verrà continuata - con l'organizzazione di seminari come quello tenuto nel settembre scorso sul tema dell'utilizzazione a fini decisionali dei metodi e delle tecniche della moderna scienza politica.

A norma degli articoli 95, 116, 121 e 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica, l'Amministrazione degli Esteri adotta altresì ogni iniziativa diretta a migliorare il livello di formazione professionale del personale di ogni carriera attraverso corsi di carattere generale o specifico.

Dal giugno all'agosto 1972 si è tenuto un corso di aggiornamento per il personale della carriera esecutiva mentre per la fine

dell'anno e per l'inizio del 1973 sono previsti corsi di aggiornamento professionale e per assistenti commerciali.

Altri corsi obbligatori di formazione professionale e di lingue saranno tenuti nel 1973 per i cancellieri, gli assistenti commerciali ed i coadiutori che risulteranno vincitori di concorsi, in via di svolgimento, menzionati al punto 3).

Per la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico del personale di concetto adibito a mansioni sociali in genere o a compiti di assistenti sociali, sono stati altresì organizzati dalla Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali 5 seminari. A tali iniziative si ritiene di poter affiancare, in un prossimo futuro, la convocazione di convegni ai quali far partecipare, per singoli Paesi, tutti gli operatori sociali in servizio all'estero.

È obiettivo ben preciso della Amministrazione di procedere al completamento dell'Istituto Diplomatico aggiungendo ai compiti di organo preparatorio del concorso e di perfezionamento delle attività professionali delle varie carriere compiti di reclutamento del personale della carriera diplomatica.

Tale trasformazione non poteva avvenire prima che fosse varata la nuova legge sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, cui l'Accademia Diplomatica dovrebbe eventualmente collegarsi. Un progetto in tal senso è stato presentato per l'esame ed il seguito di competenza.

ANDAMENTO DEI SERVIZI - RISULTATI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INDICAZIONE DEI PIÙ RILEVANTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Nello scorso anno il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a far fronte ai crescenti impegni che derivano dalla condotta della politica estera italiana con un personale diminuito (è infatti da tener presente che dalla cifra complessiva di 4.612 dipendenti al 15 ottobre 1972 devono essere sottratti i 420 contrattisti già in servizio

ed entrati nei ruoli) rispetto all'anno precedente e senza sostanziali incrementi di bilancio.

Questa situazione di fatto ha reso necessario dedicare il massimo possibile impegno all'adozione di tecniche sempre più avanzate nel campo amministrativo e della gestione del personale, riuscendosi così a sopperire ad alcune deficienze, derivanti anche dalla situazione generale del pubblico impiego.

L'obiettivo che l'Amministrazione degli Esteri ha avuto di mira nel porre in essere un continuo miglioramento delle proprie strutture amministrative è stato duplice: da un lato supplire alla scarsità di personale e dall'altro fare fronte alla sempre maggiore complessità della normativa nel campo dell'amministrazione del personale.

In questo quadro, si indicano schematicamente i principali provvedimenti adottati:

Stipendi, assegni di sede e competenze varie.

Già da due anni il nuovo Centro Elettronico del Ministero (CED) provvede al conteggio ed alla liquidazione degli stipendi metropolitani.

La efficacia di tale attività è stata recentemente collaudata allorché si è trattato di procedere rapidamente alla liquidazione degli stipendi metropolitani ai 420 ex contrattisti all'estero, immessi nei ruoli dello Stato.

Nel luglio 1972 è entrata in funzione, dopo un periodo preliminare di programmazione durato per circa un anno, un programma di conteggio e liquidazione degli assegni mensili di sede (ognuno con una situazione particolare in relazione alle aggiunte di famiglia, al coefficiente di maggiorazione di sede, al cambio pratico nella sede stessa e con differenti ritenute erariali in relazione al grado).

Tale realizzazione ha costituito un successo di particolare rilievo che ha permesso di ovviare alle gravi difficoltà nelle quali si trovano gli Uffici amministrativi funzio-

nanti con metodi tradizionali, per scarsità di personale.

Prossimamente si prevede la meccanizzazione delle procedure contabili relative a circa 600 insegnanti all'estero dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Si prevede di poter con tale sistema superare i ritardi nella corresponsione delle indennità.

Matricola del personale.

Sono stati memorizzati a mezzo di elaboratore elettronico i dati personali relativi a tutte le carriere direttive e di concetto del MAE. Entro il 1973 si prevede di poter completare le operazioni di memorizzazione per tutti i circa 6.000 dipendenti del Ministero. Quando la matricola sarà completa, essa si potrà rivelare, come di fatto si sta già rivelando anche nel periodo iniziale, uno strumento prezioso di gestione del personale.

È recentemente entrato in fase operativa un programma automatico di ricerca di personale in vista di destinazioni all'estero; tale programma (che prevede la memorizzazione - per 3.200 nominativi - di dati personali come lingue conosciute, situazioni di famiglia, destinazioni preferite, ecc.) sta già dando ottimi risultati soprattutto per quanto si riferisce al reperimento di personale per le nostre sedi all'estero in Paesi disagiati o particolarmente disagiati.

È anche da tener presente che le procedure del programma matricola sono state studiate in funzione di un coordinamento tra gli stati matricolari delle varie Amministrazioni dello Stato, in vista della possibilità di un'automatica integrazione nell'anagrafe generale del pubblico impiego attualmente allo studio da parte della Presidenza del Consiglio.

Nel quadro del programma relativo alla matricola del personale, il CED provvede inoltre da un anno alla stampa degli elenchi mensili di tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri, corredati da una serie di tavole riassuntive atte a dare in

ogni momento un panorama completo sulla distribuzione del personale all'interno ed all'estero, sul personale in aspettativa, sul personale distaccato presso altre Amministrazioni, ecc. Infine, sempre a cura del Centro Elaborazione Dati, viene edito ogni tre mesi un elenco telefonico degli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

È in corso di installazione presso il Ministero degli Esteri un'attrezzatura IBM (la prima in Italia, anche per il settore privato) che permetterà di collegare la Tipografia riservata interna con l'elaboratore. I risultati si preannunciano assai interessanti in termini di semplificazione delle operazioni di stampa per determinati prodotti, di sensibile miglioramento estetico dei prodotti stessi e, infine, di molto minore impiego di personale per tutte le operazioni tradizionali di correzione delle bozze, stampa ed impaginatura.

Registrazione meccanica della corrispondenza da parte del Centro Elaborazione Dati.

La registrazione della corrispondenza in arrivo al Ministero degli Esteri (circa 3.000 documenti al giorno, con esclusione dei documenti riservati o segreti, che non pervengono al CED) è stata realizzata integralmente. Prima di essere distribuiti agli Uffici competenti, i documenti vengono protocollati in arrivo, microfilmati e quindi memorizzati dall'elaboratore (alla sola registrazione in arrivo della corrispondenza era preposto, prima dell'entrata in funzione del CED, l'Ufficio della Registrazione Generale, con 25 dipendenti, che è stato soppresso).

Per quanto si riferisce alla corrispondenza in partenza dagli Uffici del Ministero non si è ancora provveduto ad una completa meccanizzazione delle relative procedure, sia per mancanza di personale e sia perché sembrano necessari ulteriori studi circa le tecniche da adottare, onde evitare disguidi e ritardi.

La registrazione meccanica della corrispondenza in partenza viene così attualmente limitata alla corrispondenza della

Direzione Generale del Personale e dei tre Uffici della Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali che costituivano l'ex Servizio Affari Privati. È da rilevare che, per quanto concerne questi tre ultimi Uffici, in un anno di attività del CED è stato possibile eliminare totalmente un arretrato di circa 50 mila pratiche.

INFORMATICA.

Per quanto concerne più in particolare gli aspetti informativi ed operativi, iniziative particolari sono state assunte per:

migliorare il sistema delle diramazioni delle informazioni; sia sul piano della celerità che su quello della qualità;

perfezionare ed intensificare l'elaborazione della documentazione, delle analisi e dei resoconti di insieme;

individuare metodi di lavoro sempre più snelli ed efficaci;

coordinare le attività bilaterali con quelle multilaterali e l'azione di questo Ministero con quella delle altre Amministrazioni.

È inoltre in corso una iniziativa, in collaborazione con il centro nazionale universitario di calcolo elettronico dell'Università di Pisa, intesa ad introdurre le nuove tecniche dell'informatica per il reperimento e la catalogazione dei dati. Si tratta di una iniziativa sul piano sperimentale circoscritta all'attività delle Nazioni Unite. Il suo esito contribuirà ad illustrare la possibilità e la misura in cui convenga pensare all'applicazione delle tecniche dell'informatica all'attività diplomatica.

ATTIVITÀ ECONOMICO-COMMERCIALI.

Per quanto concerne i problemi di carattere organizzativo nel settore delle attività economico commerciale all'estero se ne sottolineano due aspetti essenziali. Tali aspetti riguardano:

la necessità di attrezzare in maniera adeguata gli Uffici commerciali, soprattutto

nelle capitali dei Paesi nei quali non esistono Uffici dell'ICE, al fine di metterli in condizioni di far fronte alle esigenze dell'assistenza agli operatori italiani e, in genere, dello sviluppo delle nostre esportazioni. Con ciò si vuole altresì sottolineare l'inopportunità che l'Erario venga gravato, in uno stesso Paese il cui mercato offra limitate possibilità, delle spese relative al funzionamento di più Uffici (Ufficio Commerciale o Ufficio Consolare ed Ufficio ICE);

la presenza dal punto di vista economico dell'Italia in alcuni Paesi presso i quali non esiste una nostra Rappresentanza diplomatica.

Per superare tale lacuna si dovrebbero dotare le Rappresentanze interessate degli strumenti idonei a mantenere contatti anche in materia commerciale con tutti i Paesi presso i quali sono accreditati.

RELAZIONI CULTURALI.

Nel settore delle Relazioni Culturali, l'azione dell'Amministrazione degli Esteri ha avuto come obiettivi principali il coordinamento delle attività ed il riordinamento delle competenze. In tale quadro devono segnalarsi le iniziative assunte per conciliare le diverse esigenze della ripartizione del lavoro per materia o per area geografica; le riunioni, a frequenza settimanale, di Capi Ufficio intese ad evitare i compartimenti stagni ed a consentire, attraverso la conoscenza delle attività svolte nei diversi uffici, un migliore coordinamento dell'azione dell'Amministrazione nel settore culturale; la determinazione di tre direttrici fondamentali su cui deve orientarsi la politica culturale (cultura in senso stretto e tradizionale, scienza, assistenza tecnica); creazione di un servizio di assistenza tecnica operante sulla base di una legge radicalmente innovatrice in materia (legge 15 dicembre 1971, n. 1222); creazione di Uffici particolari per i problemi scientifici e per i problemi della gioventù; particolare impulso alle attività concernenti il settore archeologico.

Fra le iniziative di carattere straordinario si sottolinea l'azione intrapresa per far conoscere ai membri del Governo e del Parlamento, ai rappresentanti della cultura e dell'economia, all'opinione pubblica, l'opera del Ministero degli Affari Esteri in tale settore, mediante la pubblicazione e l'ampia diffusione di un apposito volume e attraverso articoli sulla stampa, conferenze, convegni, interviste.

Di particolare interesse è da considerarsi l'opera di ricerca sull'italiano fondamentale condotta con l'ausilio dell'Elaboratore elettronico nel corso di due anni.

EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI.

Nel settore degli affari sociali, tra i principali provvedimenti adottati si segnala l'avvenuta costituzione del Comitato Consultivo degli Italiani all'estero secondo le norme di cui alla legge 15 dicembre 1971, sostitutiva dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il Comitato anzidetto è stato costituito con decreto ministeriale 21 luglio 1972, n. 0495. Esso è presieduto dal Ministro per gli Affari Esteri e da un Sottosegretario a ciò delegato ed è composto da:

39 rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero;

7 funzionari di altrettante Amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Esteri, Interno, Bilancio e Programmazione Economica, Tesoro, Pubblica Istruzione, Lavoro e Previdenza Sociale);

3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

10 esperti in materia di emigrazione;

2 rappresentanti della Federazione della Stampa Italiana all'estero.

Funzione del Comitato, è quella di assistere l'Amministrazione degli Affari Esteri ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano la collettività italiana all'estero, nonché della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle.

DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE RISONTRATE, LENTEZZE PROCEDURALI - PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Fra le difficoltà di carattere tecnico prospettate dal Ministero degli Esteri, particolare interesse assumono quelle derivanti dal fatto che la maggior parte delle spese necessarie al funzionamento ed al perseguimento degli obiettivi di quell'Amministrazione viene effettuata all'estero.

Ciò comporta, evidentemente, un ulteriore appesantimento delle già complesse procedure amministrative che si traduce in inevitabili, frequenti ritardi nei finanziamenti che determinano gravissime difficoltà di gestione per le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari all'estero.

Ciò in quanto, pur nel rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, i nostri Uffici all'estero si trovano nella necessità di osservare le norme e gli usi locali e che inoltre devono improntare la loro gestione a criteri di assoluta tempestività nei pagamenti essendo considerati nei loro rapporti giuridici come normali, privati contraenti. È evidente quindi che le citate norme della contabilità generale dello Stato, improntate alla massima garanzia per l'Amministrazione, si rivelano spesso, se non in contrasto, difficilmente adattabili alla realtà in cui si trovano quotidianamente ad agire le nostre Rappresentanze in un clima che assume, specie in taluni Paesi in via di sviluppo, toni di assoluta incomprensione per le nostre complesse procedure.

Il ritardo nei finanziamenti costringe i nostri Uffici all'estero (per evitare sfratti, pagamenti di interessi di mora, reclami di creditori ecc.) a fare ricorso a sistemi che sarebbe bene evitare, ma la cui alternativa sarebbe una diminuzione dell'efficienza e del prestigio della nostra Amministrazione.

Per far fronte a spese indilazionabili, e per le quali i relativi accreditamenti non sono ancora pervenuti, si rende infatti ne-

cessario far ricorso a trasferimenti di fondi da altra Rappresentanza, o contrarre prestiti bancari, od utilizzare fondi comunque a disposizione dell'Ufficio all'estero.

La peculiare esigenza del Ministero degli Affari Esteri in tale settore venne avvertita dallo stesso Legislatore che prevede (articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) un apposito fondo di anticipazione per le spese urgenti.

Il fondo si è dimostrato, a causa della normativa vigente, inoperante. Anzi ha avuto per conseguenza un formale appesantimento del bilancio del Ministero degli Affari Esteri poiché i 4 miliardi stanziati sul fondo non hanno potuto essere utilizzati. Ciò per due motivi:

a) il « Fondo » è istituito presso la Tesoreria Centrale ed i prelevamenti possono effettuarsi attraverso una procedura (articolo 67) che praticamente presenta gli stessi caratteri di complessità delle normali procedure di finanziamento all'estero;

b) il « Titolo » relativo alla spesa di cui si dispone l'anticipazione deve essere emesso contemporaneamente alla richiesta di prelevamento dal « Fondo ». Ciò annulla di fatto l'utilità del « Fondo » stesso.

Va infatti considerato che le spese per le quali i finanziamenti subiscono più rilevanti ritardi, determinando sospesi di cassa, non sono quelle d'ordinaria gestione per le quali il titolo di spesa può normalmente essere emesso, bensì quelle per le quali la complessità delle procedure amministrative non consente la sollecita emissione del regolare titolo di spesa. Fra le spese più frequenti di tale tipo si possono menzionare: le spese di fitto, che connesse con l'approvazione di contratti pluriennali impongono per lo più una complessa serie di pareri e di controlli; le spese per il personale (assegni, indennità) che direttamente collegate ad un decreto (spesso interministeriale come per gli esperti, i docenti di ruolo, il personale dell'assistenza tecnica) ne subiscono il tortuoso iter amministrativo; le spese urgenti (manutenzione straordinaria, trasferimenti indilazionabili di per-

sonale, versamento di contributi agli Enti internazionali), che per la loro stessa natura devono essere prontamente sostenute senza dover attendere che la emanazione del relativo titolo giuridico consenta l'emissione del regolare titolo di spesa.

Questa situazione, che all'estero implica esposizioni anche rispetto al personale ivi in servizio il quale viene spesso a trovarsi in serie difficoltà finanziarie, ha ripercussioni molto serie nei rapporti con i sindacati poiché su questa situazione si inerte l'azione sindacale.

Il Ministero degli Esteri, per eliminare il problema, ha prospettato la necessità che siano consentite talune deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, prevedendo innanzitutto che nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti e di altri atti amministrativi, possa essere iniziata prima che intervenga la registrazione alla Corte dei Conti.

Ammesso tale principio, diverse soluzioni pratiche del problema appaiono possibili:

previa emanazione di apposito provvedimento legislativo, istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa del MAE che prevede il pagamento di interessi a banche od Istituti di credito per prestiti contratti per far fronte a spese urgenti per le quali l'Amministrazione abbia concesso esplicita autorizzazione, iniziando contestualmente l'iter amministrativo per la regolarizzazione formale della spesa; ripartizione della somma stanziata sul « Fondo » fra conti bancari, intestati al Ministero del tesoro, aperti presso istituti di credito operanti nei Paesi a valuta forte, cui fare ricorso per trasferimenti valutari a favore delle sedi che si trovino in condizioni di urgente necessità finanziaria. Il rimborso verrebbe effettuato direttamente dal Ministero, non appena si renda possibile l'emissione del regolare titolo di spesa;

inclusione nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato di un articolo che preveda, per determinate spese del Ministero degli affari esteri, le somme occorrenti per far fronte a momentanee

deficienze di fondi in attesa degli accreditamenti.

Come più sopra menzionato, altre difficoltà nella gestione degli uffici all'estero trovano origine nella impossibilità che talvolta si presenta di conciliare le norme locali alle nostre norme di diritto amministrativo.

Ciò si verifica soprattutto in materia di contratti allorquando clausole previste dalle norme e dagli usi locali sono in contrasto con i principi che caratterizzano il nostro diritto amministrativo.

Si è già precisato che i nostri uffici all'estero si trovano per lo più ad instaurare i loro rapporti giuridici con contraenti locali su basi di assoluta parità giuridica. Se è vero che ricorrendo al contratto lo Stato si spoglia del suo potere sovrano per operare con l'altro soggetto giuridico *more privatorum*, è altresì vero che il legislatore ha disciplinato la materia fin nei minimi particolari tenendo sempre in mente la salvaguardia degli interessi della pubblica Amministrazione. Ed è proprio in tale minuziosa disciplina che vengono incontrate all'estero le maggiori difficoltà per un sollecito e regolare andamento dei rapporti.

Al riguardo non appare possibile altra soluzione che quella di una disposizione legislativa che autorizzi il Ministero degli affari esteri, quanto meno per talune spese, a derogare alle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, così come talvolta praticato in occasioni particolari (vedasi ad esempio la legge 28 gennaio 1969, n. 3, sulla partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Osaka 1970).

In linea più generale, tenuto conto delle note complessità delle nostre procedure, si potrebbe, sulla scia di quanto già praticato con i decreti del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 e 627, contenenti norme sulla semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di Amministrazione e Contabilità Generale dello Stato, introdurre ulteriori modifiche alla normativa vigente. In particolare, maggiore snellezza acquisterebbe l'azione amministrativa se il controllo preventivo della Corte dei Conti venisse limitato al massimo,

potenziando l'azione di controllo successivo e responsabilizzando la funzione della Ragioneria Centrale e dei Funzionari competenti per la liquidazione delle spese.

In tema di lentezze procedurali è rimarchevole la complessità dell'*iter* cui debbono sottostare le concessioni di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati all'estero, il che comporta lungaggini sul piano amministrativo e serie difficoltà sul piano operativo in quanto i lunghi tempi intercorrenti fra la richiesta e l'ottenimento dei fondi provocano ritardi generali nell'esecuzione di tutta la gamma di interventi esplicati all'estero sia nel settore assistenziale, sia in quello altrettanto delicato dell'istruzione scolastica.

Anche la soluzione di tale problema non sembra potersi trovare al di fuori di un auspicabile snellimento delle procedure previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Un altro problema al quale sembra di estrema importanza trovare soluzione (pur non sottovalutandosene le implicazioni e difficoltà d'ordine istituzionale) è quello della lentezza con cui si sviluppa l'*iter* delle ratifiche degli atti internazionali.

La complessità delle procedure burocratiche che precedono la presentazione dei relativi disegni di legge al Parlamento e quella che ne segue l'approvazione, comporta infatti considerevoli ritardi che sono causa di gravi difficoltà sul piano dei rapporti sia bilaterali che multilaterali.

Fra gli altri inconvenienti organizzativi che l'Amministrazione degli Esteri lamenta nel settore amministrativo, è da menzionare il difficile coordinamento riscontrato in tema di contributi ad Enti internazionali fra il Ministero degli affari esteri, che provvede ad erogare tali contributi, e gli altri Dicasteri.

Poiché l'azione di controllo sulla gestione di tali Enti internazionali, con il notevole sviluppo da questi assunto in questi ultimi tempi, va assumendo sempre maggior rilievo, sembra debbasi instaurare una pro-

cedura di coordinamento fra i competenti uffici del Ministero del tesoro, quale ente preposto alla spesa dello Stato, dei Ministeri competenti per materia e del Ministero degli affari esteri, quale ente erogatore del contributo, onde realizzare in tale settore, tenuto in debito conto gli interessi politici ed economici, una costruttiva uniformità di atteggiamento in campo finanziario. Ciò renderebbe d'altra parte più positiva la nostra partecipazione ai vari comitati bilancio ed amministrazione nei quali si potrebbe riversare l'esperienza acquisita da una visione globale dei problemi amministrativi (impostazione del bilancio, controllo della gestione, approvazione di nuove spese, valutazione delle nuove esigenze di personale, ecc.) comuni a tutti gli Enti internazionali.

Si sottolinea, infine, la convenienza di istituire appropriate forme di coordinamento, in materia di emigrazione, tra gli organi centrali dello Stato e le Amministrazioni regionali. Questo coordinamento dovrebbe realizzarsi con puntuale riferimento al dettato costituzionale ed ai correlatori, susseguenti provvedimenti legislativi.

L'esperienza dimostra infatti come sia altamente auspicabile, per il più ordinato sviluppo dei flussi migratori e per la conseguente più efficace tutela dei lavoratori migranti, che le Regioni (sia a statuto speciale che ordinario) evitino di ricercare contatti diretti con le autorità ufficiali dei Paesi riceventi o di effettuare autonomi interventi finanziari ed operativi all'estero. Tali iniziative hanno sinora condotto ad alimentare diffidenze e perplessità nelle autorità estere e, sovente, hanno anche avuto per effetto di frazionare la collettività.

Per quanto riguarda quindi l'azione di tutela oltre confine (che è rigorosa proiezione dell'unitarietà della politica estera nazionale), sembrerebbe da raccomandarsi nella maniera più viva che le iniziative che le Regioni intendessero promuovere al di fuori della propria competenza territoriale siano sempre adottate previa intesa con gli organi centrali dello Stato. In tal maniera

gli interessi concreti di tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero verranno tutelati e valorizzati in una visione armonica che assicuri i più efficaci risultati tanto alle trattative, sia bilaterali che multilaterali, quanto ai nostri interventi sul territorio dei Paesi di accoglimento.

Le Regioni potranno, invece, ed assai utilmente, esplicitare ogni iniziativa ed impegnare ogni energia nell'assistere gli emigranti tanto nella fase pre-espatrio (forma-

zione professionale; orientamento e diffusione delle informazioni più appropriate; corsi di lingue ecc.) quanto nella assistenza ai familiari dell'emigrante rimasti nelle zone di origine quanto, e soprattutto, nel porre in atto facilitazioni e procedure per assistere gli emigranti che rientrano (preferenze nel collocamento; creazione di idonei posti di lavoro; concrete agevolazioni per l'alloggio, il reinserimento scolastico ecc.).

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE PRESENTE
E SITUAZIONE PREVISTA DAI SINGOLI RUOLI

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

CARRIERE	Dotazioni organiche		Personale in servizio
	In numero (1)	Soprann. Art. 132 DPR 1077	
Carriera Direttiva Amministrativa (2)	1.569	—	1.618
Carriera Direttiva di Ragioneria	411	—	409
Carriera di Concetto di Ragioneria	497	217	853
Carriera di Concetto Amministrativa	643	—	624
Carriera Esecutiva - Ruolo Archivio	1.239	834	2.619
Carriera Esecutiva - Ruolo Uffici Copia	1.185	—	1.097
Carriera Esecutiva - Ruolo Meccanografici	151	—	104
Carriera Esecutiva - Ruolo Uffici Biblioteca	4	—	3
Carriera Esecutiva - Ruolo Uffici Telegrafo e Cifra	3	—	3
Carriera Esecutiva - Ruolo Ufficio Crittografico	3	—	2
Carriera Ausiliaria	1.062	137	1.484
Ruolo Operai categoria 1 ^a	71	—	70
Ruolo Operai categoria 2 ^a	62	—	68
Ruolo Operai categoria 3 ^a	138	—	107
Ruolo ex MAI - Carriera Direttiva Amministrativa	51	—	17
Ruolo ex MAI - Carriera Direttiva di Ragioneria	8	—	5
Ruolo ex MAI - Carriera di Concetto Ragioneria	—	—	2
Ruolo ex MAI - Carriera Esecutiva	32	1	13
Ruolo già a CT ex MAI - Carriera Direttiva Medica	3	—	1
Ruolo già a CT ex MAI - Concetto Amministrativa	1	—	1
Ruolo già a CT ex MAI - Concetto Ragioneria	1	—	1
Ruolo già a CT ex MAI - Esecutiva	1	—	1
Ruolo ex SSR - Carriera direttiva amministrativa	14	—	1
Ruolo ex SSR - Carriera di concetto amministrativa	455	—	73
Ruolo ex SSR - Carriera esecutiva	80	—	15
Ruolo ex ONCC - Carriera direttiva amministrativa	32	—	32
Ruolo ex ONCC - Carriera direttiva ragioneria	9	—	1
Ruolo ex ONCC - Carriera di Concetto Ragioneria	5	—	12
Ruolo ex ONCC - Carriera di Concetto Amministrativa	34	—	34
Ruolo ex ONCC - Carriera Esecutiva - Ruolo Archivio	45	—	45
Ruolo ex ONCC - Carriera Esecutiva - Ruolo Ufficio Copia	28	—	28
Ruolo ex ONCC - Carriera Ausiliaria	24	—	24
Ruolo ex ONCC - Carriera Ausiliaria - Ruolo Autisti	2	—	2

(1) Dalle dotazioni organiche sono stati portati in diminuzione i posti resi disponibili dal personale collocato a riposo a domanda, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(2) Sono compresi 131 Prefetti di prima classe e Prefetti, di cui 9 a disposizione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

QUALIFICHE	Posti di organico	Funzionari in ruolo	Funzionari in soprannumero	Funzionari fuori ruolo	Totale presenti
<i>1. — Personale civile.</i>					
<i>Carriera direttiva pubblica sicurezza:</i>					
Ispettore generale capo	20	14	—	1	15
Questore	100	100	26	3	129
Vice questore	310	307	—	8	315
Commissario capo	1.656	1.127	—	5	1.572
Commissario		355	—	—	
Commissario in prova		85	—	—	
	2.086	—	—	17	2.026
POLIZIA FEMMINILE					
<i>Carriera direttiva:</i>					
Ispettrice capo	4	2	—	—	2
Ispettrice di 1 ^a classe	99	95	—	—	100
Ispettrice		—	—	—	
Ispettrice in prova		5	—	—	
	103	—	—	—	102
<i>Carriera di concetto:</i>					
Assistente capo	45	—	—	—	—
Assistente principale	203	226	—	—	226
Assistente	202	209	—	—	209
Assistente in prova					
	450	—	—	—	435

2. — Personale militare.

(a) Ufficiali del ruolo ordinario. Gli organici prevedono una dotazione di 1.211 ufficiali, mentre il numero degli effettivi è di 1.220. L'eccedenza è determinata da talune posizioni soprannumerarie e « a disposizione ».

(b) Ufficiali medici di polizia. Gli organici prevedono una dotazione di 80 ufficiali medici, mentre il numero degli effettivi è di 72. La deficienza è determinata dalle difficoltà che presenta il reclutamento degli ufficiali medici.

(c) Sottufficiali e guardie. Gli organici prevedono una dotazione di 78.023 unità mentre il numero degli effettivi è di 75.905. La deficienza è compensata dalla presenza di 2.599 allievi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OPERAI DEI RUOLI « SCUOLE DI POLIZIA » E « MAGAZZINI VECA ».

QUALIFICA	Pianta organica	In soprannumero	Combattenti collocati a riposo a domanda	Fuori ruolo (D.P.R. 10 genn. 1957, n. 3)	Organico detratti combattenti a riposo a domanda	Forza presente
OPERAI DELLE SCUOLE DI POLIZIA						
Capi operai	1	—	—	—	1	—
Operai qualificati	9	—	1	—	8	7
Operai comuni	122	—	15	—	107	107
	132	—		—		114
OPERAI MAGAZZINI VECA						
Operai qualificati	1	—	1	—	—	—
Operai comuni	17	—	3	—	14	12
	18	—		—		12

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI.

QUALIFICHE	Posti di organico	Posti coperti
<i>Carriera direttiva.</i>		
Ufficiali del ruolo tecnico.		
Ispettore generale capo	1	1
Ispettore generale	14	14
Ispettore capo	30	30
Ispettore superiore	182	128
Ispettore		31
Ispettore in prova		14
	227	218
<i>Carriera ginnico sportiva:</i>		
Direttore ginnico sportivo	1	1
Ispettore ginnico sportivo	3	—
	4	1
<i>Carriera del Servizio sanitario:</i>		
Ispettore sanitario	2	—
<i>Carriera di concetto.</i>		
Ufficiali del ruolo tecnico.		
Geometra e perito capo	18	18
Geometra e perito principale	81	79
Geometra e perito	80	51
	179	148
<i>Carriera amministrativa:</i>		
Segretario capo	2	2
Segretario principale	7	8
Segretario	7	6
	16	16

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

QUALIFICHE	Forza presente	Organico
Capi reparto	190	674
Vice capi reparto	869	1.797
Capi squadra	2.809	2.020
Vigili	4.215	5.489
	8.083	9.980
Vigili temporanei	1.395	
	9.478	

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

QUALIFICHE	Posti di organico	Posti coperti	Posti vacanti	Posti riservati ai concorsi di passaggio di carriera
Carriera direttiva	270	265	5	1
Carriera di concetto ruolo Segretari	46	36	10	2
Carriera di concetto ruolo Ragionieri	30	25	5	3
Carriera esecutiva ruolo Aiutanti	396	365	31	18
Carriera esecutiva ruolo Operatori	64	64	—	—
Carriera ausiliaria	311	298	13	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
ITALIANE ED INTERNAZIONALI.

CARRIERA E QUALIFICA	Dotazione organica (1)	Personale presente
<i>Carriera direttiva:</i>		
Direttore generale	1	1
Ispettore generale	5 (2)	6
Direttore di divisione	15	15
Direttore di sezione	140	90
Consigliere		23
	161	135
<i>Carriera di concetto:</i>		
Segretario capo	32	32
Segretario principale	140	138
Segretario	82	103
	254	273
<i>Carriera esecutiva:</i>		
Coadiutore superiore	36	8
Coadiutore principale	161 (3)	178
Coadiutore	85	126
	282	312
<i>Carriera ausiliaria:</i>		
Commesso capo	17	17
Commesso	20	28
	37	45
<i>Personale operaio:</i>		
1ª categoria - Specializzati	11	11
2ª categoria - Qualificati	87	70
3ª categoria - Comuni	6	1
	104	82

(1) Qualifiche iniziali diminuite dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANDAMENTO DEI CONCORSI DI AMMISSIONE
IN CARRIERA.A — *Personale dell'amministrazione civile:*

a) Concorso pubblico per esami a 50 posti di Consigliere in prova della carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1970:

Candidati partecipanti . n. 315
Candidati idonei . . . » 91
Candidati vincitori . . . » 50 + 5
(aumento del decimo)

b) Concorso pubblico per esami a 58 posti di Consigliere in prova della carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1971:

Candidati partecipanti n. 886
è in corso la correzione degli elaborati.

B. — *Personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza:*

a) Concorso pubblico per esami a 62 posti di Commissario di Pubblica Sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° gennaio 1972:

Candidati partecipanti n. 333
Candidati idonei . . . » 94
Candidati vincitori . . . » 62 + 6
(aumento del decimo)

C. — *Personale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.*

Nel 1972 sono stati espletati concorsi di ammissione.

D. — *Personale dell'Amministrazione della Protezione civile e dei Servizi antincendi:*

a) Concorso pubblico per esami a 11 posti di ispettore in prova RIA (carriera di-

rettiva), indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1971:

Candidati partecipanti . n. 106
Candidati idonei . . . » 18
Candidati vincitori . . . » 11 + 2
(aumento del decimo)

b) Concorso pubblico per esami a 15 posti di geometra e perito in prova RIA (carriera di concetto), indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1971:

Candidati partecipanti n. 550
Candidati idonei . . . » 30
Candidati vincitori . . . » 15 + 3
(aumento del quinto)

c) Pubblico concorso a 1.140 posti di allievo vigile del fuoco permanente, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1971:

Candidati partecipanti n. 6.645
Il concorso è in fase di ultimazione.

E. — *Personale dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali.*

Sta per essere bandito un concorso a n. 21 posti di Consigliere r.o. della A.A.I.

PROBLEMI RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE
E ALLA MOBILITÀ DEL PERSONALE.

La necessità di avere a disposizione un personale sempre più qualificato per far fronte alla complessità e varietà dei compiti demandati, nell'attuale momento storico, all'Amministrazione dello Stato, nonché per far fronte alla sempre maggiore razionalizzazione e tecnicizzazione dell'azione amministrativa, hanno reso ancora più impegnativa l'opera del Ministero dell'interno per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei propri quadri organici.

A tale scopo il Ministero medesimo continuerà ad avvalersi di efficienti e moderne strutture: Accademia per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Scuola superiore di polizia; Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza; Centri di addestramento; Scuole centrali antincendi; Scuole di paleografia; diplomatica ed archivistica.

A prescindere dall'attività dei cennati istituti, ci si avvale anche di altre metodologie didattiche.

Si citano le seguenti:

I. — *Convegni di studi per funzionari direttivi di qualifica elevata.*

Funzionari di qualifica elevata hanno partecipato a convegni di studio organizzati in Italia per dibattere questioni di attualità interessanti la pubblica amministrazione (Convegni sulla programmazione dell'automazione della pubblica amministrazione; Convegni del Centro italiano di studi amministrativi, ecc.).

II. — *Visite di studio e partecipazione a convegni di studio presso Stati esteri.*

a) Visite di studio di funzionari della carriera direttiva presso i Ministeri dell'interno di altri Paesi per studiare comparativamente l'organizzazione e le attribuzioni degli organismi centrali e periferici facenti capo ai cennati Dicasteri;

b) partecipazione ai Convegni di Wilton Park (Inghilterra), dove vengono dibattuti problemi sulla cooperazione internazionale e l'unità europea;

c) partecipazione ai convegni di studi sulla Pubblica amministrazione nei Paesi membri dell'Unione Europea Occidentale;

d) partecipazione alla Conferenza internazionale di Indianapolis sui problemi delle città ed al Congresso mondiale di Toronto sui comuni e lo sviluppo economico-sociale.

III. — *Corsi di perfezionamento ed aggiornamento presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed istituti a livello universitario.*

a) Invio di funzionari ed impiegati ai corsi di relazioni pubbliche, meccanizzazione e lingue estere organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

b) invio di funzionari presso l'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » di Roma, per frequentarvi corsi di perfezionamento in studi europei;

c) invio di funzionari presso la sezione di Roma della scuola di perfezionamento in scienze amministrative dell'università di Bologna per seguirvi i corsi di aggiornamento sull'ordinamento delle Comunità europee, sull'attività privatistica della pubblica amministrazione e sulla tecnica del bilancio;

d) partecipazione di funzionari ai corsi per « tecnico di relazioni pubbliche » organizzati dall'Istituto superiore internazionale per lo studio delle relazioni pubbliche di Roma.

IV. — *Corsi di qualificazione tecnica.*

a) Partecipazione di impiegati della carriera di concetto di ragioneria a corsi per programmatore elettronico;

b) partecipazione degli impiegati delle carriere esecutive ai corsi di qualificazione tecnica (merceologia; archivistica e microriproduzione; calcolo meccanico, stenografia, dattilografia, ecc.) organizzati presso il Provveditorato generale dello Stato.

V. — *Corsi di qualificazione.*

a) Corsi di qualificazione organizzati da questo Ministero per il personale della carriera di concetto di ragioneria;

b) corsi di qualificazione organizzati da questo Ministero per il personale della carriera di concetto amministrativa.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VI. — *Corsi di perfezionamento e di aggiornamento in lingue straniere.*

a) Funzionari di questa amministrazione in servizio presso l'ufficio del vice commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige di Bolzano sono stati inviati ad Innsbruck allo scopo di perfezionarsi nella conoscenza della lingua tedesca qualificata a livello giuridico-amministrativo.

Durante la permanenza in Austria, i nostri funzionari hanno seguito presso l'università di Innsbruck lezioni propedeutiche di diritto costituzionale ed amministrativo ed hanno frequentato apposito seminario sulla tecnica e la terminologia dell'amministrazione in quel Paese; hanno, altresì, effettuato una serie di visite agli uffici della Landesregierung dove hanno avuto modo di conoscere da vicino l'organizzazione burocratica austriaca;

b) corsi di aggiornamento in lingue straniere tenuti da istituti specializzati (Centre Culturel Francais; British Institute; Goethe Institut) presso gli uffici centrali e periferici.

VII. — *Corsi per Segretari comunali presso l'università internazionale « Pro Deo » di Roma e presso altri istituti universitari.*

Specificamente si segnalano le seguenti iniziative realizzate nel 1972.

Partecipazione a convegni di studio a livello internazionale:

Conferenze di Wilton Park

12-22 aprile 1972

partecipanti n. 1

Missione di studio in Norvegia

11-25 giugno 1972

partecipanti n. 2

Partecipazione a corsi di perfezionamento a livello universitario.

a) *Corso per tecnico di relazioni pubbliche*, organizzato dall'Istituto superiore

internazionale per lo studio delle Relazioni pubbliche

partecipanti n. 4

b) *Corso di specializzazione in ecologia* organizzato presso l'università « Pro Deo »

partecipanti n. 1

c) *Corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento in Scienze amministrative dell'università di Bologna:*

1) *attività privatistica della pubblica amministrazione*

partecipanti n. 5

2) *Ordinamento delle Comunità Europee*

partecipanti n. 7

3) *Tecnica del Bilancio*

partecipanti n. 3

Corsi di organizzazione scientifica del lavoro organizzati dal Provveditorato generale dello Stato:

a) *corso di Archivista e Microriproduzione*

partecipanti n. 2

b) *corsi di merceologia*

partecipanti n. 1

Corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle lingue francese, inglese e tedesca. Detti corsi, cui sono stati ammessi funzionari ed impiegati dell'amministrazione civile dell'Interno, sono stati svolti presso il Ministero e numerose sedi periferiche:

lingua francese

partecipanti n. 46

lingua inglese

partecipanti » 58

lingua tedesca

partecipanti » 17

* * *

I trasferimenti di personale nell'ambito delle sedi periferiche, comportano, specie per le carriere esecutiva ed ausiliaria, non poche difficoltà in relazione alle singole composizioni familiari e soprattutto rispetto ai notevoli disagi economici conseguenziali ai trasferimenti delle unità familiari stesse.

Ad avviso dello scrivente, al fine di porre l'amministrazione nella condizione migliore per poter operare i citati movimenti di personale, e soprattutto nell'interesse, in particolare, del personale stesso si propone un congruo trattamento economico all'atto del trasferimento, non sufficientemente previsto dalla presente legislazione.

ANDAMENTO DEI SERVIZI, RISULTATI DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA, INDICAZIONE DEI PIÙ RILEVANTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI — DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE RICONTRATE — LENTEZZE PROCEDURALI

A. — PROBLEMI GENERALI.

Com'è noto, la delega contenuta nella legge 28 marzo 1968, n. 249, come modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la parte concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato è scaduta.

In attesa del rinnovo di tale delega si è già provveduto alla messa a punto definitiva del provvedimento delegato relativo al riordinamento strutturale e funzionale del Ministero, in tutte le sue varie articolazioni, concernente l'amministrazione civile, quella della pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e della protezione civile, degli archivi di Stato e dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Le nuove strutture organizzative previste in tale provvedimento dovrebbero permettere all'amministrazione dell'Interno di poter usufruire di un apparato operativo

più rispondente alle esigenze di una moderna ed efficiente azione amministrativa.

Il riordinamento degli organi centrali dell'amministrazione dell'Interno poggia essenzialmente sui seguenti punti:

a) su una distribuzione più razionale, tra gli uffici di tutti i livelli, delle varie attribuzioni di competenze e su una più precisa delimitazione della sfera di competenza di ciascuno dei predetti uffici.

A seguito di tale distribuzione e di conseguente più organico raggruppamento di attribuzioni rientranti nell'ambito di una stessa materia, si otterrà (in conformità con la norma di delegazione) di eliminare duplicazioni di competenze, con correlativa eliminazione anche delle discrasie e disfunzioni che anteriormente a tale riordinamento potevano verificarsi nell'azione dei predetti uffici;

b) sulla previsione di organi di coordinamento nell'ambito degli uffici centrali del Ministero, per assicurare la unitarietà dell'azione di più direzioni generali, sovente diretta a finalità congiunte.

Sempre nell'ambito del riordinamento degli uffici centrali sono stati sviluppati o potenziati i servizi di ispezione generale con cui si è inteso realizzare quell'altro principio, fondamentale nella moderna concezione dell'amministrazione (ripetuto anche nella legge delega n. 775, articolo 1 n. 4), secondo cui i servizi ispettivi non hanno soltanto compiti di verifica e inquisitori, ma anche compiti di assistenza e di collaborazione rispetto agli uffici e agli organismi vigilati.

Il riordinamento degli uffici periferici è stato impostato tenendo presente quel principio basilare di organizzazione che vuole decentrare al massimo le funzioni operative.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, nel riordinamento dei servizi di prefettura per il fatto che, su di essi, ha inciso in modo speciale l'intervenuto trasferimento ad organi regionali del controllo sugli atti dei comuni, delle province e dei consorzi nonché della materia as-

sistenziale e del controllo sugli altri enti pubblici.

L'avvento dell'ordinamento regionale, infatti, ha reso necessaria una revisione accurata delle vigenti strutture e delle funzioni di tali importantissimi organi decentrati di Governo, per far sì che esse risultino adeguate anche alle nuove esigenze imposte dalla realtà regionale.

I punti cardine di tale riordinamento sono:

1) attribuzione ai Prefetti degli strumenti necessari alla esplicazione di quella funzione di coordinamento che ai Prefetti stessi già è demandata, in via generale, dall'ordinamento.

2) concentrazione presso le prefetture dei servizi da svolgersi, a livello locale, in quelle amministrazioni che non hanno propri organi periferici, sì da consentire l'attuazione, anche per tale amministrazione di quel principio organizzativo per il quale, mentre devono riservarsi agli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato compiti di studio, di propulsione e di direzione, devono essere decentrati a livello periferico i compiti di natura più propriamente operativa;

3) previsione di un adeguato servizio di relazioni pubbliche.

L'istituzione di detto servizio corrisponde all'esigenza (particolarmente sentita nell'opinione pubblica) di chiarezza e semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione in genere e cittadino, per far sì che questi non abbia a perdersi ed a disorientarsi nell'eccessiva polverizzazione di uffici ed organismi, allorché necessita di determinate prestazioni e non possiede — come nella generalità dei casi avviene — una competenza specializzata nei settori, che lo interessano.

In tali casi, occorre, ed è stato predisposto, un centro di riferimento, nel quale il cittadino possa, per ogni sua esigenza nei confronti dell'amministrazione, acquisire tutte quelle informazioni e quelle conoscenze atte a fargli ottenere sollecitamente ed in modo adeguato le prestazioni legiti-

timamente richieste per il perseguimento dei propri interessi.

Si ritiene che, qualora venga reso possibile attuare con la dovuta preparazione e completezza l'azione disciplinata nel decreto delegato, in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate, la cittadinanza in genere potrà avvalersi di un nuovo servizio di alta efficienza funzionale, che sarà in grado di porre l'amministrazione pubblica italiana all'avanguardia, quanto meno, nell'ambito di quella europea.

B. — PUBBLICA SICUREZZA.

1. — La constatazione e la prospettiva di adeguare le strutture archivistiche alle mutate esigenze dei tempi, hanno indotto il Ministero dell'interno ad elaborare, in materia, un ordinamento che corrisponda, con criteri della concretezza e della funzionalità, alle pressanti istanze di snellimento e semplificazione delle procedure.

Pertanto, in data 20 dicembre 1971 è stato varato il nuovo ordinamento degli archivi degli uffici di pubblica sicurezza e sono state dettate le necessarie disposizioni per l'attuazione della relativa normativa.

Nelle sue linee essenziali la nuova disciplina prevede una congrua riduzione del numero delle categorie « permanenti », in maniera da destinare alla conservazione soltanto gli incartamenti aventi carattere di documentazione storica e lo snellimento della procedura della protocollazione con una notevole riduzione del lavoro finora compiuto per soddisfare tale esigenza.

Il riesame della materia da un lato determinerà l'accantonamento degli atti privi di interesse immediato o attuale ai fini investigativi e dall'altra farà concretare l'attenzione degli inquirenti sui fascicoli che rivestono un effettivo interesse per le indagini.

La riforma, da cui si attendono economie nei tempi di lavoro, e, quindi, di energie e di spazio, sarà compiuta per gradi.

2. — Nel quadro dei provvedimenti che da vari anni si stanno attuando per la semplificazione delle procedure seguite nel settore del rilascio delle autorizzazioni di polizia si è ritenuto opportuno promuovere recentemente un'iniziativa volta ad uniformare la documentazione strettamente occorrente per l'ottenimento delle autorizzazioni medesime.

3. — La particolare rilevanza assunta dal fenomeno della detenzione delle armi e la mancanza — attese le vigenti disposizioni sulla competenza degli organi di polizia a ricevere le relative denunce (Uffici locali di pubblica sicurezza e comandi stazione dei carabinieri) — anche in sede provinciale, di un accertamento dei dati relativi che rendesse possibile un agevole ed adeguato controllo del fenomeno stesso, hanno suggerito l'opportunità di centralizzarne la raccolta.

Pertanto, si è provveduto alla istituzione di uno schedario elettronico nazionale delle armi da sparo, attualmente in fase di avanzata realizzazione, per la rilevazione meccanografica di tutte le operazioni di vendita di armi a privati da parte di armieri, delle cessioni effettuate fra privati, dei cambi di residenza di possessori di armi, dei furti, degli smarrimenti, dei sequestri e di rinvenimenti di armi da sparo su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le disfunzioni organizzative e le lentezze procedurali va rilevato che la direzione generale della pubblica sicurezza incontra attualmente un grave intralcio nella lunga procedura da seguire per la stipulazione dei contratti di locazione degli stabili di proprietà privata destinati a sede di servizi di polizia.

Infatti per poter acquisire, secondo l'attuale normativa, prima della stipulazione dei contratti il nulla osta alle spese da parte dell'amministrazione finanziaria (Intendenza di finanza e Ministero delle finanze), occorre attendere anche qualche mese dalla richiesta.

In proposito il Ministero delle finanze con circolare 3 agosto 1963, n. 239 ha richia-

mato peraltro l'attenzione sulla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia.

La detta circolare, tra l'altro, ribadisce: che le Intendenze di finanza debbono essere investite sia nella fase delle trattative preliminari con il privato, sia in quelle eventualmente successive, in tutti i casi nei quali si intenda prendere in locazione immobili di proprietà privata; che inoltre il nulla osta alla spesa non riguarda solo l'attestazione della inesistenza o indisponibilità di locali demaniali e la congruità del canone, ma si riferisce anche « al concretamento del negozio che l'amministrazione interessata intende concludere con il privato » e che perciò deve essere preventivamente curato l'esame di merito circa la consistenza dei locali prescelti, le effettive esigenze del servizio, ecc.

Nel contempo viene fatto divieto — con grave dispendio di tempo — agli uffici tecnici erariali di corrispondere direttamente con le amministrazioni interessate.

Gli inconvenienti di cui sopra — tenuto conto che le spese per canoni di fitto gravano in ogni caso sul bilancio delle amministrazioni da cui dipendono i servizi da sistemare in locali di proprietà privata — potrebbero essere eliminati modificando le norme vigenti.

L'andamento dei residui servizi sia quelli amministrativi che di carattere tecnico quali l'equipaggiamento, il casermaggio, la motorizzazione e le telecomunicazioni, può considerarsi, nel complesso, più che soddisfacente e l'azione amministrativa, considerato il carattere tecnico dell'attività svolta, si è dimostrata sufficientemente efficace.

Peraltro l'azione della Direzione generale della pubblica sicurezza, da numerosi anni a questa parte, è stata rivolta da un duplice, fondamentale obiettivo.

Da un lato ammodernare continuamente i settori operativi nonché la struttura degli uffici di propria competenza in modo che gli stessi possano rispondere sempre più agevolmente ed efficacemente alle attuali, crescenti esigenze.

Dall'altro lato predisporre una sistematica globale che, nel facilitare i compiti istituzionali, renda nello stesso tempo più agevoli, spediti e sicuri i rapporti con il cittadino.

Tutto ciò ha impedito il verificarsi di disfunzioni organizzative o lentezze procedurali rilevanti per cui, a parte quelle sopradette, non vi sono specifiche proposte da formulare per l'adozione di particolari provvedimenti in ordine all'andamento dei servizi stessi.

C. — AMMINISTRAZIONE CIVILE.

1. — *Servizio elettorale.* — Dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972 il Servizio elettorale ha svolto compiti d'istituto continuativi e ricorrenti.

Tra i primi sono da annoverare:

a) la vigilanza del funzionamento degli uffici elettorali provinciali e comunali con particolare riguardo alla tenuta delle liste elettorali; in tale sede, è stata incoraggiata la meccanizzazione della tenuta delle liste e della stampa dei certificati elettorali anche dei piccoli comuni, consentendo all'uopo l'uso collettivo di impianti; allo stato risultano meccanizzati 2.182 comuni, per un totale di 26.203.410 elettori, che rappresentano il 70 per cento dell'intero corpo elettorale;

b) l'esame preliminare di dieci proposte o progetti di legge, ed in particolare di uno schema di disegno di legge inteso ad adeguare il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, ai criteri espressi nella sentenza n. 47 del 1970 della Corte Costituzionale;

c) la preparazione e la stampa di due volumi « Elettori e Sezioni », di otto volumi contenenti i risultati delle elezioni comunali, provinciali e politiche svolte negli anni 1970-1971-1972, di tre volumi della « Raccolta di Giurisprudenza in materia elettorale »;

d) la tenuta dell'anagrafe degli amministratori comunali, provinciali e regionali

e la costituzione dell'archivio elettronico dei dati e di tutte le consultazioni successive al 1946.

Tra i compiti ricorrenti svolti dal Servizio elettorale è di particolare rilievo la organizzazione tecnica delle elezioni politiche che hanno avuto luogo il 7 maggio 1972, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

In merito alla situazione di detto servizio, è opportuno accennare alla assoluta mancanza di spazio per la sistemazione delle apparecchiature per microfilm, alla insufficiente dotazione di stanze per gli uffici amministrativi ed alle difficoltà funzionali dipendenti dalla dislocazione degli uffici in piani diversi.

Per la soluzione di tali problemi è stato elaborato un progetto per la costruzione al quinto piano del palazzo Viminale di tutti gli uffici del Servizio elettorale.

2. — *Comuni e Province.*

a) *Controllo sugli organi elettivi dei comuni e delle province.* — In ossequio ai principi di autonomia locale il Ministero dell'interno ha seguito il criterio di limitare l'iniziativa dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e della rimozione dei sindaci ai soli casi in cui il persistente comportamento illegale di tali organi non ha consentito di assicurare altrimenti il regolare funzionamento delle amministrazioni.

Nel periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1972 sono stati sciolti un'amministrazione provinciale e 30 amministrazioni comunali.

In sede di esame delle proposte di scioglimento formulate dai prefetti nei confronti di Enti inadempienti all'obbligo della deliberazione del bilancio, si è riscontrata la mancata tempestiva adozione degli interventi sostitutivi spettanti agli organi regionali di controllo per la predisposizione dello schema del bilancio e per l'eventuale approvazione successiva del bilancio stesso.

b) *Autonomie locali.* — L'attuazione dell'ordinamento regionale da un lato, dall'altro le profonde trasformazioni econo-

miche sociali in atto, hanno posto sul tappeto una serie di problemi nuovi e complessi che toccano da vicino i comuni e le province e si riflettono sui rapporti di questi enti con le Regioni e lo Stato. Se è vero infatti che il nuovo quadro istituzionale ha il suo centro motore nell'Ente regione cui spetta di promuovere ed assecondare l'attività dei minori enti pubblici territoriali, è altrettanto vero che comuni e province continuano ad essere i poli catalizzatori dei bisogni primari dei cittadini ed assolvono ad una funzione essenziale, di rilevanza costituzionale, per la genuina espressione di democrazia e di libertà che essi rappresentano. Nell'attuale sistema pluralistico della società, l'amministrazione dell'Interno, istituzionalmente preposta alla promozione dello sviluppo civile della nazione, ha impostato in uno spirito di armonica coesistenza i propri rapporti con i comuni e le province eliminando eventuali posizioni di contrapposizione e di rivalità ed adoperandosi per la realizzazione, mediante un'attività di proficua collaborazione, dei superiori interessi del paese.

Nella nuova realtà giuridica, politica, sociale ed economica le attribuzioni dei tradizionali enti territoriali acquistano contenuti e dimensioni nuovi per cui premono ponderosi problemi di riforma legislativa e di ordine finanziario, che vanno affrontati e risolti come pregiudiziali ed essenziali per la funzionalità stessa dell'ordinamento democratico.

In questa direttiva, l'amministrazione dell'Interno è fortemente impegnata ed opera con tutte le sue possibilità per concrete realizzazioni: a tal fine ha approntato uno studio per una nuova legge comunale e provinciale in linea con l'evoluzione dei nuovi istituti autonomistici.

c) *Municipalizzazione dei servizi pubblici.* — Il fenomeno della municipalizzazione dei servizi pubblici, strettamente connesso allo sviluppo dei centri urbani, è andato sempre più allargandosi anche per favorevoli valutazioni sul piano politico e sociale.

Permane, tuttavia, e si è vieppiù appesantita, la grave situazione economica e finanziaria delle aziende municipalizzate, specie di quelle dei trasporti, il cui *deficit* ha raggiunto cifre molto elevate e preoccupanti.

La critica situazione economica delle aziende di trasporto è connessa, oltre che a cause tecniche, ad esigenze sociali che spesso non consentono l'aumento delle tariffe e che, talvolta, impongono il mantenimento di linee urbane ed extra urbane a scarsa domanda di traffico e, quindi, economicamente improduttive. Ma ancor più, il progressivo aumento del *deficit*, che poi si riversa sugli enti municipalizzatori e provincializzatori, è dovuto all'ingente opere che le aziende devono sopportare per le spese del personale, che in questi ultimi anni hanno raggiunto livelli altissimi.

d) *Interventi di carattere eccezionale.* — Il Ministero dell'Interno è chiamato a provvedere alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore di comuni e province per le riparazioni più urgenti di opere pubbliche comunali e provinciali danneggiate da eventi eccezionali.

Nel periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1972, si è intervenuti, sia pure con contributi di modesta entità in relazione ai fondi a disposizione, oltre che a favore di numerosissimi comuni di tutte le Regioni d'Italia, a favore dei comuni della Sicilia occidentale e della Calabria, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1971, e dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto dell'inverno 1972, al fine di consentire, nell'interesse delle collettività locali, la più immediata funzionalità delle opere danneggiate, in attesa della loro definitiva sistemazione da parte degli organi competenti.

Inoltre, numerosi interventi sono stati effettuati a favore di enti locali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di opere e di altre attività aventi finalità di interesse sociale, con imputazione sul capitolo cui affluiscono fino al

31 dicembre 1972 le somme provenienti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, di quote dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

3. — *Regioni.* — Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge 16 marzo 1970, n. 281, per il trasferimento delle funzioni amministrative, degli uffici e del personale dello Stato alle Regioni e con l'assegnazione alle medesime delle entrate connesse a tale trasferimento, i nuovi enti sono stati posti in grado di intraprendere in pieno la loro attività istituzionale e di procedere alla loro definitiva organizzazione.

È iniziata così una fase estremamente delicata, poiché all'esigenza per le Regioni di assicurare la continuità dei servizi pubblici trasferiti, nonostante gli scompensi, che ovviamente derivano dal passaggio di competenze ad un sistema organizzativo in via di formazione, si accompagna la necessità della impostazione di un'azione programmata nella prospettiva regionale e dell'adeguamento e rinnovamento del tessuto delle norme e degli indirizzi nel quale ha operato l'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, particolare importanza, per la delicatezza e il volume degli affari trattati, ha rivestito l'esame degli atti normativi regionali ai fini degli adempimenti demandati agli organi di governo per il riscontro della legittimità costituzionale e la conformità agli interessi nazionali e regionali degli atti stessi. Così come rilevante importanza ha assunto l'esame dei testi legislativi che hanno attinenza con l'ordinamento regionale nonché la risoluzione di quesiti in materia di rapporti tra Stato e Regioni e la trattazione di ricorsi avverso atti regionali.

Nel complesso, le esperienze che si stanno effettuando dallo Stato e dalle Regioni in sede di applicazione delle norme di trasferimento risultano proficue per l'approntamento dei provvedimenti legislativi che nell'ambito delle rispettive competenze dovranno adottarsi, ai fini dell'ulteriore attua-

zione dell'ordinamento regionale, ed in particolare per la predisposizione delle leggi quadro nelle materie di competenza regionale, leggi la cui adozione si impone prioritariamente ai fini di un indirizzo unitario della legislazione e della attività regionale.

4. — *Finanza locale.* — La situazione della finanza locale, caratterizzata, com'è noto, da un progressivo squilibrio fra le entrate e le spese correnti, si è ulteriormente aggravata in quest'ultimi tempi a causa del più accentuato ritmo di espansione delle spese di funzionamento e mantenimento rispetto al tasso d'incremento delle entrate tributarie ed extra tributarie.

La crisi, che interessa ormai la metà dei comuni ed i due terzi delle province, appare in tutta la sua gravità ove si consideri che i disavanzi di parte corrente, che nel 1970 ammontavano a 815 miliardi, sono saliti, nel 1971, a 1.150 miliardi e si prevede che nel corrente esercizio toccheranno la cospicua cifra di 1.350 miliardi, nonostante l'equilibrata azione svolta dagli organi di controllo intesa a contemperare la necessità di contenere la spesa corrente con l'esigenza di adeguare i servizi ai crescenti bisogni della collettività.

La gestione dei bilanci comunali e provinciali è stata inoltre influenzata negativamente, nel 1971, dal ritardo col quale è stata emanata la legge per la copertura dei disavanzi (12 novembre 1971, n. 952) e nel 1972 dalla mancata adozione finora dell'analogo provvedimento legislativo. In tali circostanze, i comuni e le province sono stati costretti a ricorrere ad onerosi prestiti a breve termine per assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici.

L'espansione dei mutui a copertura delle spese correnti ha portato come conseguenza all'aumento dell'indebitamento, cosicché al 1° gennaio 1971 l'indebitamento dei comuni e delle province superava, per tale scopo, i 5.467 miliardi, su di un totale di 9.043 miliardi di debiti complessivi.

L'amministrazione dell'Interno ha compiuto ogni sforzo per limitare al massimo

gli effetti di tale grave situazione finanziaria degli enti locali, sia promuovendo la meccanizzazione degli atti relativi all'emissione dei decreti per l'integrazione dei bilanci deficitari per l'anno 1971, sia intervenendo presso la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito per la concessione dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici.

5. — *Segretari comunali e provinciali.* — Il Ministero dell'interno amministra circa 7.000 segretari comunali e provinciali.

Quelli delle prime tre qualifiche (Segretario comunale di seconda classe, Segretario comunale di prima classe, Segretario capo di seconda classe) sono iscritti nei ruoli provinciali, ed a tutto ciò che riguarda in generale il loro trattamento economico provvedono le prefetture delle rispettive province, salvo competenze speciali dell'assessorato regionale agli enti locali in Sicilia e del rappresentante del Governo nella Regione Sarda. Gli altri, delle qualifiche superiori (Segretario di prima classe, Segretario generale provinciale e comunale di seconda classe, Segretario generale e comunale di prima classe), sono iscritti in ruolo unico nazionale ed ogni provvedimento che li riguarda è di competenza centrale.

Il Ministero ha curato il sollecito espletamento dei concorsi al fine di ridurre il numero e la durata degli incarichi di reggenza delle Segreterie vacanti, corrispondendo così alle legittime aspettative di carriera dei segretari comunali e provinciali e venendo anche incontro ad una precisa esigenza degli enti interessati, ai quali, con l'assegnazione dei segretari titolari e la conseguente eliminazione dei compensi dovuti per legge ai segretari reggenti, si consente un più ordinato andamento dei Servizi di segreteria ed un non trascurabile risparmio di spesa.

A tal uopo sono stati ultimati numerosi concorsi per Segreterie comunali e provinciali vacanti e si è provveduto alla nomina dei vincitori delle rispettive sedi, mentre sono proseguiti i lavori inerenti al concorso

per il grado iniziale bandito con decreto ministeriale 19 maggio 1971.

Nel primo semestre dell'anno in corso è stato disposto il comando di 47 segretari presso le Regioni a statuto ordinario. Nei due semestri precedenti i comandi furono 47 nel primo e 48 nel secondo. È un fenomeno, questo, che crea non pochi problemi per il fatto che, durante la posizione di comando, le sedi di cui i segretari interessati erano titolari, non possono essere messe a concorso e se ne deve affidare la supplenza a segretari di altri comuni, i quali vengono così oberati di lavoro a scapito dell'andamento del servizio, oppure a personale incaricato che non ha subito la selezione del concorso.

6. — *Personale degli enti locali.* — L'operazione di riassetto delle qualifiche, carriere e retribuzioni del personale dei comuni e delle province, in applicazione del noto accordo nazionale UPI-ANCI-Sindacati, stipulato presso il Ministero dell'interno il 14 maggio 1970, è stato attuato dalla quasi totalità delle amministrazioni comunali e provinciali.

Il problema della revisione del trattamento di quiescenza dei dipendenti, anche sanitari, degli enti locali è stato oggetto di particolare approfondimento. Ed allo scopo è stato approvato un provvedimento con il quale sono stati apportati considerevoli miglioramenti al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti locali, mentre è stato approntato altresì uno schema di disegno di legge il quale introduce importanti correttivi agli ordinamenti degli istituti di previdenza.

7. — *Contenzioso.* — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ha introdotto nuove norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; in particolare è stato fissato il termine perentorio di 90 giorni per le decisioni dei ricorsi gerarchici. In caso di inosservanza di tale termine, si verifica il silenzio-rigetto dell'amministrazione, immediatamente im-

pugnabile con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

8. — *Meccanizzazione dei servizi ed informatica.* — È in corso l'analisi di tutte le competenze degli uffici di questa Direzione generale al fine di esaminare quali di esse siano suscettibili di meccanizzazione onde arrivare ad un proficuo ed utile snellimento nella trattazione delle pratiche.

Nel contempo, è allo studio un vasto e complesso programma inteso a realizzare una rete informativa, attraverso appositi terminali, colleganti centro e periferia.

In tal modo si potrà disporre di dati immediati ed aggiornati sulla situazione socio-economica-politica che consentiranno al Governo di attingere, con la dovuta tempestività, ad un quadro completo delle notizie relative a determinate situazioni che, per le molteplici interrelazioni e componenti, non sarebbe possibile ottenere con gli attuali sistemi manuali.

D. — ASSISTENZA PUBBLICA.

Il nuovo assetto dei servizi dell'assistenza pubblica, in relazione alla strutturazione regionale dello Stato, è scaturito dai decreti delegati (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315) concernenti il passaggio delle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario nella materia.

Le funzioni di competenza delle Regioni attengono alla vita istituzionale ed ai controlli delle « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza nonché a tutte le altre attività varie di assistenza pubblica, come l'assistenza estiva ed invernale dei minori, l'assistenza in natura ai bisogni, l'assistenza sanitaria e farmaceutica alle categorie cosiddette post-belliche, gli interventi in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, le controversie di spedalità ».

Le funzioni conservate allo Stato possono, invece, indicarsi come appresso:

a) assistenza sociale in forma di pensioni o assegni per i ciechi civili, i sordomuti, gli invalidi civili; assistenza in favore di categorie legislativamente tipizzate, quali le famiglie dei militari richiamati alle armi, gli orfani dei caduti per servizio, i profughi e i rimpatriati limitatamente ai primi interventi, le donne di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75;

b) assistenza straordinaria in casi di calamità ed interventi per altre esigenze di carattere straordinario, urgente e perequativo;

c) relazioni internazionali nel settore assistenziale ed assistenza degli stranieri in base ad accordi di ordine internazionale;

d) autorizzazione agli acquisti immobiliari per gli enti assistenziali pubblici e privati;

e) vigilanza sugli enti assistenziali a carattere nazionale o pluriregionale, con la limitazione della temporaneità di tale riserva di competenza nei riguardi degli enti pubblici, fino a quando non si provveda sul piano legislativo al loro riordinamento.

Il nuovo ordinamento della complessa materia ha preso l'avvio dall'aprile 1972, cioè dall'entrata in vigore del richiamato decreto delegato n. 9.

Sono state diramate opportune istruzioni agli organi periferici ai fini del passaggio delle attività e delle documentazioni nell'ambito delle strutture e delle potestà regionali e sono stati risolti, nella delicata fase di transizione, numerosi quesiti per agevolare la pratica e spedita applicazione delle nuove normative.

In tale situazione, si presentano ora all'attenzione dei pubblici poteri due questioni di fondo, che richiedono soluzioni adeguate attraverso idonei strumenti legislativi:

1) *il problema dell'allineamento della disciplina del settore assistenziale per le Regioni a statuto speciale a quella ormai in atti per le Regioni a statuto ordinario,*

mediante apposite norme di attuazione dei singoli statuti;

2) *il problema della emanazione di una « legge-quadro » nella materia dei servizi socio-assistenziali*, per statuire i principi fondamentali per lo sviluppo della produzione legislativa delle Regioni e realizzare una riforma delle strutture operative a livello locale.

E. — ARCHIVI DI STATO.

L'andamento dei servizi di competenza dell'amministrazione archivistica può ritenersi abbastanza soddisfacente ancorché si riscontrino in taluni settori qualche deficienza organizzativa che — come viene riferito nel successivo paragrafo — deriva dall'insufficienza di personale e di mezzi finanziari, ovvero qualche lentezza procedurale dipendente dai tempi necessari per gli adempimenti istruttori nelle fasi precontrattuali.

Soddisfacenti sono anche i rapporti tra l'Amministrazione degli archivi di Stato e i cittadini, specialmente nel settore della consultazione dei documenti, nel quale gli uffici preposti alla conservazione del materiale archivistico hanno continui contatti — quasi esclusivamente — con esponenti degli ambienti culturali o con studenti prossimi alla laurea. Tali rapporti vengono ovunque improntati ad aperta collaborazione, talora condotti in un clima di reciproca cordialità, e sempre sorretti dal doveroso proponimento di evitare comportamenti che possono ingenerare sensazioni sfavorevoli in coloro che si rivolgono agli Archivi di Stato.

Attraverso lo snellimento e la speditezza di taluni adempimenti, si è cercato di facilitare le relazioni con i cittadini e renderle più aderenti allo spirito e ai principi del nostro ordinamento; così vengono frequentemente autorizzati i temporanei trasferimenti di documenti da un archivio di Stato all'altro allo scopo di consentire agli interessati di consultarli nello stesso capoluogo della provincia di residenza, mentre con la massima sollecitudine viene condotta

l'istruttoria per le autorizzazioni a consultare documenti riservati prima della scadenza del termine stabilito con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Qualche difficoltà è avvertita, piuttosto, per l'insufficienza ricettiva delle sale di studio negli archivi di Stato dei capoluoghi di grande attrazione culturale, come a Firenze ove l'affluenza di studiosi e ricercatori raggiunge sovente indici elevatissimi.

Riflessi negativi non si riscontrano nemmeno nel campo della vigilanza sugli archivi privati, ove le sovrintendenze archivistiche hanno delicati rapporti con personalità o discendenti di illustri casati, sebbene qui l'amministrazione sia costretta a operare in un ambiente quasi impenetrabile dello Stato, che in effetti è preordinata, invece, a salvaguardare e valorizzare gli archivi privati (talora preziosissima per la ricchezza delle loro testimonianze storiche) ai quali i rispettivi proprietari o possessori talora non dedicano o non sono in grado di dedicare nemmeno quelle cure che sono necessarie ad assicurarne l'ordinata conservazione.

* * *

Tra i provvedimenti di maggior rilievo adottati dall'amministrazione archivistica meritano di essere segnalati quelli concernenti:

a) il potenziamento della struttura organizzativa dei servizi archivistici, ai quali dal settembre del 1963 (decreto del Presidente della Repubblica 1963, n. 1409) è preposta una Direzione generale; oggi l'organizzazione dell'Amministrazione degli archivi di Stato è articolata attraverso l'Archivio centrale dello Stato, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro, 18 sovrintendenze archivistiche, 92 archivi di Stato, 34 sezioni di archivio di Stato, 40 sezioni di fotoriproduzione, 13 laboratori di legatoria, cartotecnica e restauro, 57 impianti di fotoriproduzione e cartotecnica;

b) il miglioramento della situazione ambientale dei locali di molti istituti archivistici ed una graduale rinnovazione degli impianti e delle attrezzature occorrenti per preservare il materiale documentario dalle insidie del naturale deterioramento;

c) l'incremento del patrimonio archivistico attraverso l'acquisto o il recupero di preziosi documenti interessanti la storia d'Italia;

d) la valorizzazione di esso attraverso qualificate pubblicazioni archivistiche (la rivista quadrimestrale « Rassegna degli Archivi di Stato », le due collane « Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato » e « Pubblicazioni degli Archivi di Stato » e la serie « Fonti e Sussidi ») le quali riscuotono gran credito negli ambienti culturali e attraverso le mostre documentarie che richiamano l'interesse di larghi strati dell'opinione pubblica;

e) il lavoro di revisione critica degli ordinamenti e degli inventari dei fondi documentari, che consentirà agli istituti archivistici di compilare le guide dei propri fondi, alle quali farà seguito, poi, la pubblicazione della « Guida generale degli Archivi di Stato », opera di ampia impostazione informativa molto attesa dagli studiosi;

f) il potenziamento, sia nei programmi didattici sia nel numero dei docenti, delle scuole di paleografia, diplomatica ed archivistica istituite presso 14 archivi di Stato e frequentate, oltre che da giovani funzionari, anche da numerosi allievi esterni;

g) lo sviluppo dei rapporti con i Paesi esteri nel quadro degli accordi internazionali per gli scambi culturali;

h) la microfilmatura di sicurezza (preordinata ad assicurare almeno la consultabilità del documento), quella per l'integrazione delle serie archivistiche andate smembrate nel corso del tempo per vicende varie, nonché la microfilmatura di sostituzione effettuata per sostituire il documento originale nelle varie fasi della consultazione nelle sale di studio;

i) gli esperimenti sull'impiego delle tecniche elettroniche per la ricerca automatica, seguiti con particolare interesse anche dall'UNESCO; e dai quali sono state già tratte positive indicazioni circa l'applicabilità delle tecniche anzidette nel campo dell'ordinamento dei documenti ed in quello della ricerca archivistica.

F. — AFFARI DI CULTO.

La Direzione generale degli affari di culto ha il compito specifico di provvedere all'applicazione della maggior parte della legislazione vigente in materia ecclesiastica e più precisamente delle norme dirette a regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, nonché delle disposizioni relative alle altre confessioni religiose.

Di conseguenza essa costituisce l'organo attraverso il quale si attua, sul piano amministrativo, la politica ecclesiastica dello Stato, e per tale motivo gode di una competenza di carattere generale, anche in ordine a quelle questioni che, pur non rientrando tra le sue specifiche attribuzioni, possano comunque interessare la libertà religiosa e la posizione giuridica delle organizzazioni confessionali.

In virtù di siffatta competenza la Direzione generale degli affari di culto è chiamata, non di rado, a pronunciarsi sull'interpretazione di talune leggi, ovvero sull'opportunità di disegni e proposte di legge, direttamente o indirettamente attinenti alla materia, nonché su tutti i problemi di ordine politico connessi ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Parimenti, per gli stessi motivi, ha il compito di promuovere e garantire quella feconda e attiva collaborazione fra autorità civili e autorità ecclesiastiche, che costituisce il principio fondamentale cui si ispira la legislazione concordataria; a tali effetti ha avuto spesso l'occasione di impartire direttive ed istruzioni di carattere generale e specifico agli organi periferici, anche per la soluzione di eventuali controversie d'ordine prevalentemente locale.

Passando all'attività svolta, si fa presente, per i singoli settori di attività quanto segue:

Affari riservati.

Ha svolto gli adempimenti di competenza intervenendo nelle nomine di 48 vescovi, di un sostituto del Vicariato di Roma e dell'Ordinario Militare d'Italia, delle quali 14 vanno riferite al primo semestre del 1972.

Ufficio studi, documentazione e legislazione.

Ha predisposto numerosi elaborati per la rappresentanza italiana nella Commissione mista prevista dal Concordato per la revisione delle circoscrizioni delle diocesi italiane; ha curato sia la preparazione delle sei sedute che la Commissione mista ha tenuto nel 1971 e la conseguente redazione dei relativi verbali per gli atti delle due Alte Parti, sia la distribuzione ai membri della rappresentanza italiana di copia di tutti gli atti (relazioni, memorie, documenti, cartografia, ecc.) loro occorrenti, per un'adeguata preparazione ai lavori della Commissione e per riservata informazione degli uffici da essi rappresentati.

È stata, inoltre, redatta una relazione analitica intesa ad illustrare lo stato presente dell'ordinamento territoriale ecclesiastico in Italia, la ristrutturazione proposta dalla Santa Sede e l'attività che al riguardo ha svolto la Direzione generale, evidenziando le questioni tuttora insolite ed indicando le possibili soluzioni.

Nel 1° semestre del 1972, oltre a curare lo sviluppo e l'integrazione della documentazione occorrente alla rappresentanza italiana nella prefata Commissione, ha sviluppato lo studio analitico, già impostato negli ultimi mesi dell'anno decorso, sul Concordato e sulla relativa legislazione statale, con riguardo anche ai Concordati stipulati dalla Santa Sede con altri Stati, al fine di disporre di ogni elemento utile allo studio delle norme statuali regolanti la materia ecclesiastica e alla loro eventuale revisione.

Riconoscimento enti ecclesiastici.

Sono state riconosciute n. 343 nuove parrocchie, delle quali n. 82 nel primo semestre dell'anno in corso; n. 121 chiese, associazioni religiose e laicali e fondazioni di culto, delle quali n. 59 nel primo semestre dell'anno in corso; separazioni, unioni, ecc. n. 83, delle quali n. 30 nel primo semestre dell'anno in corso.

G. — FONDO PER IL CULTO.

L'attività amministrativa svolta dalla Direzione generale Fondo per il culto è diretta al perseguimento delle sue finalità istituzionali che possono specificarsi come segue:

a) amministrazione, incremento e tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare delle tre aziende;

b) liquidazione degli assegni supplementari di congrua e relativo contenzioso;

c) erogazione di contributi nelle spese per la costruzione, restauro e manutenzione degli edifici di culto e di sussidi a favore del clero bisognoso, nonché per la diffusione del culto cattolico all'estero.

Tale attività si concreta nell'adozione di numerosi provvedimenti con l'osservanza delle norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione, essendo l'Azienda del Fondo per il culto in tutto parificata per legge alla Amministrazione dello Stato.

Oltre alle norme particolari, quali quelle sul regime *pre* e *post* concordatario sugli enti e patrimoni ecclesiastici e sul trattamento economico del clero, sono di corrente applicazione le norme sui contratti delle pubbliche amministrazioni e in genere quelle sulla contabilità dello Stato.

La varietà e complessità dei rapporti giuridici che si costituiscono nell'espletamento dei compiti di istituto, pone la Direzione generale del Fondo per il culto, a continuo contatto con le altre amministrazioni pubbliche, sia centrali sia periferi-

che, ed in modo particolare con l'amministrazione finanziaria (Demanio, Intendenze di finanza, Uffici tecnici erariali, Uffici del Registro), con quella dei Lavori pubblici (Ufficio del genio civile e Provveditorati regionali alle opere pubbliche), con quella della Pubblica istruzione (Soprintendenza ai monumenti), nonché con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali che cura la gestione tecnico-economica della Foresta di Tarvisio, estesa per 23.000 ettari.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Fin dal 1954 l'amministrazione dell'Interno operò il decentramento alle prefetture di una vasta gamma di provvedimenti e, proseguendo con tali criteri, nello schema di decreto delegato, concernente il riordinamento degli uffici centrali e periferici in attuazione dei principi sul decentramento contenuti nella legge delega 18 marzo 1968, n. 249, come modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono state previste norme che realizzano direttamente un decentramento di attribuzioni dal centro alla periferia (vengono, per esempio, decentrati ai prefetti il riconoscimento agli enti di cui all'articolo 12, secondo comma, del codice civile; i provvedimenti che, in relazione ai predetti enti, sono attualmente demandati al Presidente della Repubblica e all'autorità governativa centrale; le autorizzazioni agli acquisti per tutte le persone giuridiche pubbliche o private) oppure pongono le premesse per un successivo più ampio decentramento di funzioni non solo per quanto riguarda l'amministrazione dell'Interno ma anche in relazione ad altre amministrazioni (è previsto, infatti, che la prefettura costituisca: « organo di decentramento nella provincia, per i servizi di quelle amministrazioni statali, che non hanno propri uffici provinciali » e che possa « esercitare, per delega, funzioni demandategli da altre am-

ministrazioni statali, anche per oggetti definiti e per tempo limitato »).

Com'è noto, la delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la parte concernente il riordinamento delle amministrazioni dello Stato è scaduta.

In attesa della proroga dei termini di delega contenuti nelle succitate norme si è provveduto a mettere a punto nell'ambito del provvedimento delegato di cui sopra, tutte le norme intese a realizzare quel vasto decentramento di attribuzioni dal centro alla periferia che è presupposto indispensabile per conferire all'azione amministrativa quella efficienza ed efficacia richieste ad un'azione pubblica che voglia essere al pari con il dinamismo delle condizioni in cui è chiamata ad operare.

Per quanto concerne il decentramento nell'ambito degli uffici centrali sono in corso di avanzata formulazione schemi di provvedimenti con cui vengono demandati ai Direttori generali e ai dirigenti di grado intermedio, ulteriori provvedimenti ancora sottoposti alla firma del ministro.

Contestualmente ai provvedimenti di decentramento si è dato ampio rilievo alle esigenze di una maggiore tempestività dell'azione amministrativa da raggiungersi attraverso la eliminazione di interventi ed adempimenti non necessari in modo da conseguire una semplificazione nella organizzazione dei servizi sia al centro sia alla periferia.

Meritano di essere ricordati in tale settore la istituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali incaricati di procedere ad un analitico riesame delle procedure di lavoro e i continui interventi per inserire, nelle attrezzature degli uffici, adeguati processi di meccanizzazione nei casi in cui l'operazione si manifesti possibile senza spese eccessive.

1. — PUBBLICA SICUREZZA.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata dalla legge 19 maggio

1954, n. 303, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno. È inoltre sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, come la determinazione n. 8 emessa dalla predetta Corte nell'adunanza del 1° agosto 1961.

L'Ente ha fra gli scopi principali quelli di provvedere alla protezione degli animali, di svolgere propaganda nel settore, di promuovere il perfezionamento della legislazione in materia e di vigilare sull'osservanza di tale legislazione attraverso l'opera delle proprie guardie zoofile volontarie, in servizio presso le dipendenti sezioni provinciali e delegazioni comunali che a seguito dell'approvazione della qualifica da parte del Ministero dell'interno assumono la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Il ripetuto ente, oltre ad un contributo annuo di un milione di lire iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno o, a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, percepisce, come previsto dalla legge istitutiva del 1938, vari diritti (rivalutati nel loro ammontare dalla citata legge 19 maggio 1954, n. 303) sulle licenze di caccia e di pesca, alla cui liquidazione è tenuto il Ministero delle finanze.

Al riguardo va sottolineato che, in relazione ai ritardi con cui i contributi vengono erogati all'ente per difficoltà connesse al loro accertamento, la Corte dei Conti ha più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di promuovere le misure più opportune per la sollecita erogazione dei contributi stessi.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti nella passata legislatura era stato predisposto apposito disegno di legge inteso a consentire la corresponsione all'ENPA di un contributo fisso annuo, da stanziare regolarmente in bilancio, dell'ammontare di lire 70.000.000. Detto provvedimento venne, però, interrotto nel suo iter parlamentare a seguito di divergenze sorte, circa l'ammontare del contributo, in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato.

Altra carenza più volte rilevata sia dal Ministero dell'interno sia da quello del tesoro, in sede particolarmente di approvazione del bilancio preventivo dell'ente — cui i due dicasteri provvedono di concerto a norma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 303 del 1954 — è quello relativo alla mancata approvazione del regolamento organico, riguardante il personale in servizio presso la sede centrale dell'organismo, la cui istituzione è prevista dall'articolo 55 dello statuto dell'ente medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, n. 1293.

Al riguardo va però rilevato che proprio recentemente il consiglio centrale dell'ENPA ha provveduto, dopo numerosi solleciti, a deliberare il suindicato atto. È perciò da ritenere che, una volta pervenuti all'approvazione di detto regolamento, l'ente possa disporre di un organico che consenta una efficiente organizzazione dei propri servizi. Non va, però, trascurato che, per risolvere i numerosi problemi cui l'ente fa comunque fronte con i migliori intendimenti, si rende necessario rivedere, in sede legislativa, l'ammontare dei contributi ad esso spettanti.

2. — AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Gestione dell'INADEL sottoposta a vigilanza.

L'andamento generale dell'INADEL, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, può considerarsi nel complesso soddisfacente sotto il profilo contabile-amministrativo.

La gestione risente, peraltro, della forte morosità contributiva degli enti locali, il cui debito, nel luglio 1972, ha raggiunto la cospicua somma di 74 miliardi circa.

Al riguardo è in corso l'interessamento del ministero presso i prefetti per gli opportuni interventi.

3. — ASSISTENZA PUBBLICA.

A seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali nel

settore assistenziale, sono rimaste nella sfera di attribuzioni dello Stato, e quindi del Ministero dell'interno, le funzioni inerenti alla vigilanza sui seguenti enti assistenziali a carattere nazionale, istituiti su base associativa da leggi speciali.

1) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

2) Unione nazionale mutilati per servizio;

3) Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

4) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Vengono, inoltre, esercitate funzioni di vigilanza nei riguardi degli enti a carattere pluriregionale nonché di alcuni organismi con particolare disciplina e cioè:

Fondazione Gaslini, con sede in Genova;

Opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

Ente giuliano autonomo di Sardegna, con sede in Fertilia di Alghero.

Per quanto concerne l'*Ente nazionale sordomuti*, è da segnalare che attualmente esso fruisce di un contributo annuo dello Stato di lire 2.850.000.000 (legge 26 maggio 1970, n. 381). Si soggiunge, a tale riguardo, che è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Atto Senato n. 301) intesa ad aumentare il detto contributo di lire 1.500.000.000.

Anche l'*Unione nazionale mutilati per servizio* fruisce di un contributo annuo, a carico del bilancio di questo ministero di lire 150.000.000 (legge 22 luglio 1971, n. 566).

In ordine all'*Ente nazionale di lavoro per i ciechi*, è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Atto Camera n. 31) intesa alla concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento del bilancio e per il finanziamento di nuove iniziative di lavoro in favore dei non vedenti.

Per quanto riguarda l'*Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili*, è da notare che la strutturazione organizzativa di tale ente pubblico ha trovato disciplina nel Regolamento per l'attuazione della legge

istitutiva del 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, ed opportunamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 486.

Nel giugno del 1972 è stato insediato il Comitato centrale del sodalizio e con provvedimento interministeriale dell'agosto successivo è stato nominato il presidente; sono stati, altresì, eletti ed insediati, nella quasi totalità, i comitati provinciali dell'associazione.

L'azione di vigilanza nei confronti degli enti predetti si concreta essenzialmente nell'esame degli atti adottati dalle rispettive amministrazioni, nella facoltà di interventi ispettivi e sostitutivi e nell'erogazione dei fondi stanziati nel bilancio statale per il funzionamento di quegli enti che sono destinatari di contributi ricorrenti.

Per questi ultimi enti, è da notare che, in applicazione della determinazione della Corte dei Conti n. 8 del 1° agosto 1961, viene data puntuale comunicazione alla Corte stessa di tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, quali i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i verbali dei collegi dei revisori nonché delle determinazioni ministeriali emesse nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nel quadro delle funzioni connesse con i rapporti tra lo Stato e gli enti assistenziali, va fatto cenno alle attività relative al contenzioso amministrativo.

Al riguardo, si fa presente che sono in trattazione numerosi ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di controversie di spedalità. Ciò, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Stato, in base ai quali è stata riconosciuta la competenza dell'amministrazione dell'Interno, anziché di quella della Sanità, nella materia.

Si soggiunge, altresì, che sono pendenti altri ricorsi in materie diverse da quella delle spedalità, essendosi i ricorrenti avvalsi della facoltà di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, a seguito della mancata decisione da parte delle amministra-

zioni regionali dei gravami già istruiti che erano stati ad esse trasferiti a seguito del passaggio delle funzioni.

4. — ARCHIVI DI STATO.

L'amministrazione degli Archivi di Stato esercita la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici senza alcuna ingerenza sull'attività istituzionale da essi svolta.

Pertanto, tale vigilanza va riferita allo stato di conservazione, all'ordinamento e alla inventariazione delle carte ad essi conservate. Bisogna precisare, però, che - per il numero elevatissimo di detti enti, per l'estrema eterogeneità dei loro compiti istituzionali, per le loro differenti condizioni finanziarie, nonché per altre cause che in

varia misura possono avere influenza sulla conservazione dei documenti - non è possibile fare una valutazione complessiva sull'andamento dei rispettivi servizi di archivio. Si può dire, conclusivamente, che tra gli enti pubblici le apprensioni maggiori si hanno per il gran numero dei comuni, non già per disinteresse degli amministratori, ma per le dissestate condizioni finanziarie in cui esse si dibattono.

Purtroppo, l'amministrazione archivistica non dispone di fondi da assegnare a titolo di contributo ai comuni che, per l'importanza delle scritture da essi custodite e per l'impossibilità di assicurarne la conservazione con i propri mezzi di bilancio, meriterebbero di essere finanziariamente aiutati.